

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 6

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 febbraio 2017

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 4. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2017 (della Regione Puglia)
- Amministrazione pubblica - Camere di commercio - Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge n. 124 del 2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Tempi della delega legislativa - Riduzione del numero delle Camere di commercio - Finanziamento - Comunicazioni in via telematica.**
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), intero testo o, in via subordinata, artt. 1, comma 1, lett. a), n. 1, e lett. r) [n.1 punto a) e punto i)]; 3 e, in particolare, comma 4; e 4, comma 6. . . . . Pag. 1
- N. 1. Ordinanza del Tribunale di Ancona del 23 febbraio 2015
- Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglie di punibilità.**
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"). . . . . Pag. 9
- N. 2. Ordinanza della Corte di cassazione del 1° agosto 2016
- Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di giustizia europea, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, di disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato.**
- Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), art. 2. . . . . Pag. 13
- N. 3. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 7 ottobre 2016
- Ambiente - Norme della Regione Calabria - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti - Sospensione, per il periodo di un anno, del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti e dei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.**
- Legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), art. 1. . . . . Pag. 36



## N. 4. Ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 ottobre 2016

**Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 - Canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il c.d. canone sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 8, dello stesso decreto - Determinazione *ope legis* in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.**

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”), art. 1, comma 59, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). . . . .

Pag. 41



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 gennaio 2017  
(della Regione Puglia)*

**Amministrazione pubblica - Camere di commercio - Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge n. 124 del 2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Tempi della delega legislativa - Riduzione del numero delle Camere di commercio - Finanziamento - Comunicazioni in via telematica.**

- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), intero testo o, in via subordinata, artt. 1, comma 1, lett. a), n. 1, e lett. r) [n.1 punto a) e punto i)]; 3 e, in particolare, comma 4; e 4, comma 6.

Ricorso ex art. 127 Cost. e art. 32 legge n. 87 del 1953 nell'interesse della Regione Puglia, c.f. 80017210727, in persona del presidente in carica, dott. Michele Emiliano, con sede in 70121 - Bari, Lungomare N. Sauro, 33, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 11 del 17 gennaio 2017 (All. A), rappresentato e difeso, per mandato in calce al seguente atto, dal prof. avv. Stelio Mangiameli del Foro di Roma (c.f.: MNGSTL54D16C351N, P.E.C.: steliomangiameli@ordineavvocatiroma.org, fax: 06-5810197), ed elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Poerio n. 56, presso lo studio professionale del medesimo avvocato

Contro:

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, nella propria nota sede in 00187 - Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in 00186 - Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016, costituzionalmente illegittimo:

- 1) nella sua interezza, per contrasto con gli articoli 76 Cost. e 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 2) in riferimento all'art. 3, comma 4, per contrasto con gli articoli 76 Cost. e comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché del principio di leale collaborazione;
- 3) in riferimento agli articoli 1, comma 1, lettera a), numero 1), e 3, per violazione degli articoli 3, 5 e 18 Cost., nonché del principio di ragionevolezza;
- 4) in riferimento all'art. 1, comma 1, lettera r), nella parte in cui modifica il comma 10 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, Cost. e del principio di ragionevolezza;
- 5) in riferimento all'art. 1, comma 1, lettera r), nella parte in cui dispone l'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, Cost. e del principio di ragionevolezza;
- 6) in riferimento all'art. 4, comma 6, per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 4, Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.



## FATTO E DIRITTO

*0) Il quadro normativo, le competenze cui ricondurre l'ambito materiale de quo e la legittimazione ad agire*

Il decreto legislativo n. 219 del 2016, oggi impugnato, come recita il proprio, è stato emanato in «Attuazione della delega di cui, all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

La disposizione, rubricata «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» prevede quanto segue:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;


*b)* ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o, interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

*c)* ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali volgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

*d)* riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

*e)* definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto, degli standard;

*f)* riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerale delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;



g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

In sostanza, l'art. 10 della legge n. 124 del 2015 delegava il Governo a varare un'ampia riforma delle Camere di commercio, tanto dal punto di vista geografico, della loro presenza nel territorio, quanto nell'organizzazione, nelle funzioni e nel finanziamento.

Tale ambito materiale interseca le competenze regionali, per un verso, in via diretta nel senso che alcune competenze regionali sono destinate a incidere sull'ordinamento delle Camere di commercio.


Basti pensare al riparto di competenze amministrative previsto in materia dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che, in applicazione del criterio storico-normativo, deve ritenersi comunque valido nella vigenza dell'attuale Titolo V della Costituzione.

Per giunta, tale conclusione vale ora a fortiori, se si considera che l'ambito materiale *de quo* non è contemplato nelle elencazioni dell'art. 117 Cost., diversamente da quanto, ad esempio, avviene nello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, il cui art. 4, comma 1, numero 8), riconduce la disciplina dell'ordinamento delle camere di commercio alla potestà primaria regionale. Ciò implica che la materia ricade nella potestà legislativa regionale residuale (art. 117, comma 4, Cost.), fatta eccezione per quegli aspetti sussumibili nelle competenze esclusive statali o concorrenti fra Stato e regioni.

Per altro verso, le Camere di commercio sono un interlocutore delle regioni nell'esercizio della competenza in materia di promozione delle attività produttive. Pertanto, pur in via indiretta, le competenze regionali sono destinate a confrontarsi con questi enti e a essere esercitate anche per il loro tramite.

Dai rilievi sin qui svolti emerge con nitore la sussistenza della legittimazione della Regione ricorrente a denunciare la violazione della propria competenza in materia, cui peraltro si aggiunge la legittimazione a dedurre le limitazioni di tali autonomie funzionali, come peraltro affermato proprio in riferimento alle Camere di commercio da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 29 del 2016 (Considerato in diritto, punto 2.1), in applicazione analogica della propria giurisprudenza sulla legittimazione delle regioni a tutelare le competenze degli enti locali insistenti sul proprio territorio.

La rilevata incisione (diretta e indiretta) delle competenze regionali nella disciplina delle Camere di commercio è, poi, funzionale a esprimere la ragione per cui la Regione ricorrente possa, nel prosieguo, legittimamente dedurre la violazione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze, dal Momento che, in ogni caso, le considerazioni sopra svolte devono indurre a ritenere che la disciplina delle Camere di commercio recata dalla normativa impugnata ridondi sul riparto delle competenze regionali.



1) *Illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 219 del 2016 nella sua interezza, per contrasto con gli articoli 76 Cost. e 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

L'esercizio della delega legislativa contenuta nell'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015 è stato tardivo e, pertanto, si chiede che l'intero decreto oggi impugnato sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Nello specifico, l'art. 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015 prevede il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore, che è avvenuta il 28 agosto 2015, dal momento che la pubblicazione ha avuto luogo il 13 agosto 2015.

Pertanto, la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro il 28 agosto 2016, e cioè ben prima di quando ciò è effettivamente avvenuto.

Appare, perciò, palese la violazione dell'art. 76 Cost. e della norma di delega interposta.

Per scrupolo difensivo, occorre in ogni caso precisare che non varrebbe in senso contrario dedurre la proroga del termine di 90 giorni prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge n. 124 del 2015, destinata a scattare nel solo caso in cui il termine previsto per i pareri ivi contemplati (Conferenza unificata, Consiglio di Stato e Commissioni parlamentari competenti per materia) cada nei trenta giorni che precedono la scadenza «ordinaria» della delega.

In sostanza, tale proroga sarebbe scattata nel solo caso in cui tale termine fosse caduto nell'arco temporale compreso tra il 29 luglio 2016 e il 28 agosto 2016.

Eventualità, questa, del tutto esclusa *per tabulas*, se si considera che la prima deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri (su cui quei pareri si pronunciano) è del 25 agosto 2016 (v. preambolo del decreto impugnato) e che tuttavia, essa è giunta all'attenzione del Consiglio di Stato — primo organo a dover emettere il parere — solo il 29 agosto 2016 e, perciò, un giorno dopo la scadenza della delega legislativa (v. doc. B).

Né varrebbe in senso contrario la circostanza che, secondo l'*incipit* del parere del Consiglio di Stato, la nota con cui il MISE ha richiesto il parere stesso è del 26 agosto 2016 (due giorni prima della scadenza). Infatti, nell'imminenza della scadenza, sarebbe stato onere del Governo adottare la massima diligenza, affinché la richiesta pervenisse in tempo utile per far scattare la proroga.

Ciò non è, però, avvenuto e il presupposto affinché la proroga operasse si è verificato tardivamente.

Vero è che la norma prevede che la proroga scatti non solo se il termine per il parere cade nei 30 giorni precedenti la scadenza del termine ordinario di delega, ma anche se cade successivamente, ma tale disposizione non può che intendersi nel senso che comunque il *dies a quo* da cui contare la scadenza deve rientrare nel termine di delega ordinario. Il che potrebbe anche comportare che il *dies ad quem* cada successivamente al termine di delega ordinario.

Se invece si accedesse all'interpretazione secondo cui il *dies a quo* è irrilevante, si arriverebbe al paradosso che la delega legislativa non avrebbe scadenza, perché in ogni caso la richiesta di parere tardiva (post 28 agosto 2016) avrebbe un termine successivo alla scadenza della delega e sarebbe in grado di far scattare «retroattivamente» la proroga.

Ora, è facilmente intuibile come una tale interpretazione sarebbe elusiva dell'art. 76 Cost. e trasformerebbe una legittima possibilità di proroga (previamente prevista dal legislatore) in una censurabile «sanatoria».

Se è vero che la proroga prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2015 presuppone che la richiesta di parere debba pervenire entro la data di scadenza naturale della delega (28 agosto 2016), se ne deduce la palese illegittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 219 del 2016 per violazione dell'art. 76 Cost., ridondante sul riparto delle competenze legislative, fra Stato e regioni, per le ragioni già dedotte sub 0).

Invero, è del tutto evidente che l'eventualità della proroga del termine doveva servire a completare un *iter* diligentemente avviato e non porre rimedio alla violazione di un termine già decorso.

2) *Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per contrasto con gli articoli 76 Cost. e 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché del principio di leale collaborazione.*

L'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016 dispone che «il Ministro dello sviluppo economico (...), con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede (...) alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali (...)».





Nel rimettere la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio a un successivo decreto ministeriale, la norma è viziata per eccesso di delega, giacché l'art. 10, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015 disponeva che fosse lo stesso decreto delegato (e, cioè, lo stesso decreto legislativo n. 219 del 2016) a provvedere alla «ridefinizione delle circoscrizioni territoriali». Non delegava invece il Governo ad adottare dei «criteri di ridefinizione» tramite cui un successivo atto governativo potesse disciplinare la materia.

Peraltro, la violazione della legge di delega così verificatasi non rileva solo dal punto di vista contenutistico, bensì anche sotto altro profilo. Infatti, tale «rinvio» a un successivo atto ministeriale è un ulteriore indice del mancato assolvimento della delega in termini temporali.

Infatti, nonostante l'accelerazione impressa al varo del decreto delegato, il Governo non è riuscito a completarne l'esecuzione, neppure ricorrendo all'escamotage sopra rilevato di far scattare illegittimamente una proroga del termine.

Per giunta, il rinvio a un successivo decreto ministeriale determinerebbe la paradossale conseguenza che proprio l'aspetto di maggior interesse territoriale (la rideterminazione delle circoscrizioni delle Camere di commercio) sarebbe sottratto al sindacato diretto di codesta ecc.ma Corte, alla luce dell'atto che lo regolerebbe, tutt'al più impugnabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Al contrario, il legislatore delegante, nel disporre la rimessione di questa disciplina al conseguente decreto delegato, avrebbe garantito l'immediato ricorso al giudice costituzionale anche per questo ambito di disciplina.

Ne deriva la palese violazione dell'art. 76 Cost. e della legge di delega interposta e, perciò, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016.

2.1. In ogni caso, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016 viola il principio di leale collaborazione, perché in un ambito materiale in cui incidono molteplici competenze legislative non individua adeguati strumenti concertativi fra Stato e Regioni, poiché richiede il mero parere della Conferenza Stato - Regioni, anziché l'intesa.

Proprio in riferimento ad altre deleghe legislative contenute nella stessa legge n. 124 del 2015, codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 251 del 2016), con una *ratio* applicabile anche al caso di specie, ha ritenuto che «un simile intervento del legislatore statale rientra, infatti, nel novero di quelli, già sottoposti all'attenzione di questa Corte, volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una «fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse», quanto piuttosto interessi distinti «che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni», (sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte.

In tali casi occorre valutare se una materia si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarità della competenza.

Talvolta la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi impossibile e avallare l'ipotesi, diversa da quella in precedenza considerata, di concorrenza di competenze, che apre la strada all'applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L'obiettivo è temperare le ragioni, dell'esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012).

Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si considera la «perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori».

Il caso *de quo*, in cui, come rilevato sub 0), si determina un intreccio di competenze difficilmente risolvibile sulla base di un criterio di prevalenza, richiede, perciò, la previsione di adeguati strumenti di leale collaborazione, che, non si esauriscano nel mero parere della Conferenza Stato-Regioni, bensì quanto meno nell'intesa.

Si chiede, pertanto, che in ogni caso l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché l'intesa.



3) *Illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera a), numero 1), e 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, per contrasto con gli articoli 3, 5 e 18, nonché del principio di ragionevolezza.*

L'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1, e l'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 prevedono la riduzione del numero delle Camere di commercio da 105 a non più di 60 (in attuazione della disposizione di delega di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015).

Va premesso che le Camere di commercio sono cosiddette autonomie funzionali, anch'esse tutelate dall'art. 5 Cost., quale espressione del generale principio di autonomia vigente nell'ordinamento e considerato che tale disposizione espressamente prevede che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (e) adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

La disposizione non si limita pertanto a riconoscere l'autonomia degli enti territoriali, bensì è estesa a ogni forma di autonomia, ivi inclusa quella funzionale.

Per giunta, le Camere di commercio, sebbene esercitino anche funzioni pubbliche, sono comunque espressione di un libero associazionismo imprenditoriale tutelato dall'art. 18 Cost., pertanto la loro disciplina non può spingersi sino a ledere irragionevolmente tale libertà.

Ciò che invece, la disciplina recata dal decreto delegato e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) numero 1, e l'art. 3 fanno, se si considera che ne riducono irragionevolmente il numero per conseguire un non necessario risparmio di spesa.

Le Camere di commercio — occorre sottolinearlo — non gravano sul bilancio dello Stato o di qualunque altro ente pubblico, come dimostra il disposto dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 580 del 1993, che elenca le rispettive fonti di finanziamento.

Nella misura in cui esse non aggravano il bilancio dello Stato, ma anzi lo alleviano, non si vede per quale ragione non dovrebbero poter sorgere spontaneamente o, comunque, secondo criteri più elastici, pur se vigilate da istituzioni pubbliche.

Pertanto, la prevista riduzione in ogni caso a non più di 60 appare palesemente irragionevole e sproporzionata, perché tende a conseguire un presunto risparmio di spesa rispetto a un sistema virtuoso (e che, anzi, allevia il bilancio statale, come rilevato dal parere di cui alla Conferenza unificata di cui al doc. C), ispirato a un'autonomia (art. 5) e a una libertà (art. 18) costituzionalmente tutelate.


4) *Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui formula l'art. 18, comma 10, del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, nonché dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.*

Il precedente comma 9 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993 disponeva che «per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento».

L'attuale comma 10 dell'art. 18 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 219 del 2016) dispone che «per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'art. 4-bis».

La disposizione è palesemente posta in violazione tanto dell'autonomia delle Camere di commercio, quanto (direttamente e indirettamente) dell'autonomia regionale, perché di fatto subordina l'effettiva implementazione dei progetti concordati fra i due Enti, che può presupporre una fonte di finanziamento ulteriore, all'avallo ministeriale.

Nella sostanza, un controllo ministeriale del tutto disarmonico rispetto all'attuale concezione costituzionale dell'autonomia, anche alla luce della riforma del Titolo V del 2001.



Tale controllo ministeriale non trova fondamento in alcuna disposizione costituzionale: non nell'art. 117, comma 3, Cost. e, in particolare, nella competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, se si considera che le Camere di commercio si avvalgono di un sistema di finanziamento slegato dalla finanza erariale; non nell'art. 117, comma 4, Cost. e nel principio di leale collaborazione fra Stato e autonomie, che anzi appaiono palesemente violati; il primo perché l'esercizio della competenza regionale (in materia di camere di commercio e di promozione delle attività produttive) è subordinato all'avallo ministeriale, il secondo perché l'esercizio dell'autonomia presuppone un rapporto paritetico fra gli Enti e non la loro gerarchizzazione che così si realizza.

Peraltro, la disposizione si coordina in modo irragionevole — e di qui la violazione dell'art. 3 sub specie di principio di ragionevolezza con il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 580 del 1993 (come riformulato per effetto delle modifiche recate dal decreto impugnato), secondo cui «Le camere di commercio (...) svolgono le funzioni relative a:

*(Omissis)*

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%».

Se queste attività sono — per così dire — aggiuntive e possono essere finanziate solo tramite il diritto annuale, appare paradossale che si possa provvedere in merito senza l'aumento della loro unica fonte di finanziamento, né appare proporzionato che la meritevolezza del progetto (che giustificerebbe l'aumento del diritto annuale) sia previamente vagliata da un organo governativo.

Come già rilevato, si deve inoltre tenere in debita considerazione che il sistema delle Camere di commercio è un sistema in attivo, di cui le finanze erariali, anzi, si giovano (v. parere di cui al doc. C, ult. pagina: «il sistema camerale versa annualmente al bilancio dello Stato oltre 38 milioni di euro che con il taglio del 50% del diritto annuale costituirebbero annualmente quasi il 10% del diritto riscosso»).

Non si spiega quindi questa forma di pregiudizio e di preventivo controllo del suo «potere impositivo». Infatti, senza una «libera leva» fiscale le Camere di commercio potrebbero non essere in grado di condurre attività promozionali.

Alla luce di tutto quanto sin qui dedotto, deve ritenersi che la nuova formulazione del comma 10 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 580 del 1993 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che sia il Ministro dello sviluppo economico, «su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali» a poter autorizzare l'aumento del diritto annuale, anziché le stesse Camere di commercio.

5) *Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui abroga l'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 580 del 1993, per contrasto con gli articoli 3 e 117, commi 3 e 4, nonché del principio di ragionevolezza.*

L'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 219 del 2016 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui abroga l'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 580 del 1993, il quale — fra le fonti di finanziamento — contempla anche «le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio».

Nell'escludere che le Camere di commercio possano giovare di finanziamenti provenienti dalle regioni (o da altri enti), in virtù di convenzioni, la norma comprime irragionevolmente sia l'autonomia regionale, precludendo questa forma di erogazione per l'incentivazione delle attività produttive e, comunque per l'esercizio delle proprie competenze di cui all'art. 117, commi 3 e 4, sia l'autonomia delle Camere di commercio, per le quali, per un verso, si impedisce di ricorrere autonomamente al finanziamento aggiuntivo tramite aumento del contributo annuale (salva autorizzazione ministeriale) e a cui, per altro verso, si nega l'ottenimento delle erogazioni regionali.



Ciò che, peraltro, è irragionevole — e, perciò, anche in violazione dell'art. 3 Cost. — rispetto alla disposizione su richiamata, secondo cui le «attività oggetto di convenzione con le regioni (...) possono essere finanziate (...) esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%», lasciando palesemente dedurre l'ammissibilità di questa fonte di finanziamento.

Verosimilmente, anche in ragione di ciò la Conferenza unificata (v. doc. C, proposta 9) aveva proposto di mantenere fra le fonti di finanziamento le entrate derivanti da convenzioni con i soggetti pubblici e privati, come peraltro si deduce dalla necessità degli oneri a carico delle controparti.

Per tali ragioni, si chiede che codesta ecc ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui abroga l'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 580 del 1993, determinandone perciò il ripristino.

*6) Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, comma 4, nonché dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.*

L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016 prevede a carico delle regioni l'obbligo di comunicazione in via telematica di propri atti alla Camera di commercio per l'implementazione del fascicolo informatico d'impresa. Tale obbligo indiscriminato e generalizzato costituisce uno sproporzionato e irragionevole aggravio amministrativo, non limitato a specifiche e circoscritte fattispecie, che si pone perciò in contrasto, con lo stesso principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con l'autonomia organizzativa regionale (art. 117, comma 4, Cost.) e con i principi dell'attività amministrativa espressi nell'art. 97 Cost.

In ogni caso, la previsione che le modalità concrete di trasmissione siano stabilite da un decreto del MISE, senza l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si pone in contrasto con l'autonomia organizzativa regionale e con il principio di leale collaborazione.

Infatti, la diretta incisione statale di una competenza squisitamente regionale come l'organizzazione regionale deve quanto meno trovare in dei meccanismi concertativi il bilanciamento dell'incisione dell'attribuzione stessa; meccanismi che, nel caso *de quo*, sono del tutto assenti, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione almeno *in parte qua*.

*P.Q.M.*


*La Regione Puglia, in persona del presidente in carica, come sopra rappresentata e difesa, chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 219 del 2016 nella sua interezza o, in via subordinata, delle disposizioni richiamate in narrativa nei termini e per le ragioni ivi dedotte.*

Si allega:

- A) Deliberazione della giunta della Regione Puglia n. 11 del 17 gennaio 2017;
- B) parere del Consiglio di Stato del 14 settembre 2016;
- C) parere della Conferenza unificata del 29 settembre 2016.

Roma, 23 gennaio 2017

*Prof. avv. MANGIAMELI*



## N. 1

*Ordinanza del 23 febbraio 2015 del Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Gialletti Marco*

**Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglie di punibilità.**

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-*bis*, inserito dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)").

## TRIBUNALE DI ANCONA

## SEZIONE PENALE

Il tribunale monocratico, nel procedimento di cui in epigrafe, nei confronti di Gialletti Marco nato a Jesi il 12 luglio 1967, ivi residente in via Costa Baldassini n. 5, difeso di fiducia dall'avv. Massimiliano Ricci del foro di Ancona;

Vista la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000, sollevata in via preliminare dalla difesa dell'imputato, e letta la memoria difensiva allegata a sostegno;

Sentito il P.M. che si è rimesso;

## OSSERVA

*Rilevanza della questione.*

La difesa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente peggiore riservato alle condotte ivi punite, rispetto a quello previsto, fino al 17 settembre 2011, per i più gravi reati di cui agli articoli 4 e 5, decreto legislativo citato e rispetto a quello previsto, sempre nel medesimo periodo temporale, per il reato di cui all'art. 10-*ter*, decreto legislativo n. 74/2000 (così come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014).

Ritiene dunque che l'art. 10-*bis*, decreto legislativo cit. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute certificate rilasciate ai sostituiti, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.

La questione è rilevante perché, nel presente procedimento, l'imputato è stato citato in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10-*bis*, decreto legislativo n. 74/2000 perché «ometteva di versare, nei termini previsti per la presentazione dei sostituti d'imposta (e dunque entro il 31 luglio 2008), ritenute alla fonte certificate relative ad emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2007, per l'ammontare complessivo di Euro 59.565,00. In Jesi (AN) il 31 luglio 2008».

Dunque se la questione di costituzionalità, che di seguito verrà illustrata, venisse accolta l'imputato dovrebbe essere assolto perché il fatto contestatogli non costituirebbe più reato. Non sussistono, del resto, ragioni per un proscioglimento immediato ex art. 129 del codice di procedura penale.

*Non manifesta infondatezza della questione.*

Per illustrare la non manifesta infondatezza della questione, occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 dell'8 aprile 2014, che ha dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-*ter* del decreto legislativo n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad Euro 103.291,38.



Nella sentenza, la Corte evidenzia innanzitutto che la previsione punitiva di cui all'art. 10-ter citato «protegge l'interesse del fisco alla riscossione dell'imposta così come autoliquidata dallo stesso contribuente», in quanto presupposto della sua applicazione è che il soggetto di imposta abbia presentato la dichiarazione annuale I.V.A., dalla quale risulti un saldo debitorio superiore a 50.000 Euro, senza che sia seguito il pagamento, entro il termine previsto, della somma ivi indicata come dovuta.

A fronte di questo, la Corte rileva un evidente «difetto di coordinamento» tra la soglia di punibilità del reato *de quo* e quelle relative ai reati di cui agli articoli 4 e 5, decreto legislativo cit. (prima delle modifiche legislative intervenute nel settembre 2011), «foriero di sperequazioni sanzionatorie che, per la loro manifesta irragionevolezza, rendono censurabile l'esercizio della discrezionalità pure spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato».

Ed invero l'art. 5, decreto legislativo cit., inizialmente, puniva con la reclusione da uno a tre anni l'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o I.V.A., al fine di evadere dette imposte, quando l'imposta evasa fosse superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, ad Euro 77.468,53.

L'art. 4, decreto legislativo cit., a sua volta, puniva, sempre *ab origine*, con la medesima pena dell'art. 5, la presentazione di una dichiarazione dei redditi o I.V.A. infedele, al fine di evasione fiscale, quando l'imposta evasa fosse superiore ad Euro 103.291,38.

Questo comportava, secondo il giudizio della Corte, una conseguenza palesemente illogica, nel caso in cui l'I.V.A., dovuta dal contribuente, si situasse nell'intervallo tra la soglia di punibilità dell'art. 10-ter da un lato e quelle degli articoli 4 e 5 dall'altro, poiché ne conseguiva un trattamento peggiore per chi aveva regolarmente presentato una fedele dichiarazione I.V.A., senza versare l'imposta dovuta e autoliquidata, rispetto a chi non aveva neanche presentato la dichiarazione o l'aveva presentata inveritiera, senza comunque versare l'imposta.

Ed infatti, con riguardo all'art. 5 citato, nel caso in cui l'I.V.A. dovuta dal contribuente eccedesse i 50.000 Euro ma non i 77.468,53, «veniva trattato in modo peggiore chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione I.V.A., senza versare l'imposta dovuta, rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione, evadendo del pari l'imposta. Nel primo caso il contribuente avrebbe dovuto rispondere del reato di omesso versamento I.V.A., stante il superamento della soglia, mentre nel secondo sarebbe rimasto esente da pena, non risultando superata la soglia».


E parimenti, nel confronto con l'art. 4 citato, nel caso in cui l'I.V.A. da versare si collocasse tra i 50.000 e i 103.291,38 Euro, «fruiva di un miglior trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione inveritiera (non punibile per mancato superamento della soglia), rispetto al contribuente che esponesse invece fedelmente la propria situazione in dichiarazione, salvo poi a non versare l'imposta di cui si era riconosciuto debitore».

La Corte osservava quindi che «la lesione del principio di uguaglianza ... è resa manifesta dal fatto che l'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all'omesso versamento dell'I.V.A.: e questo nella stessa considerazione del legislatore, come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali».

Il sistema sopra delineato rivelava dunque un'irragionevole disparità di trattamento, stabilendo un trattamento sanzionatorio meno favorevole per condotte «trasparenti», in cui l'inadempienza tributaria è resa palese dallo stesso contribuente ed immediatamente percepibile per il Fisco, quindi meno lesive degli interessi del fisco stesso rispetto a condotte più insidiose (come quelle di cui agli articoli 4 e 5 cit.) poiché idonee ad ostacolare l'accertamento dell'evasione.

Ed invero, plausibilmente proprio per far venire meno tale incongruenza, con decreto-legge n. 138/2011 (convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) il legislatore è intervenuto riducendo la soglia di punibilità dei reati di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele, rispettivamente a 30.000 (importo inferiore a quello dell'art. 10-ter) e a 50.000 (importo uguale a quello dell'art. 10-ter). «In tal modo», osserva la Corte «la distonia è venuta meno».

Tali modifiche tuttavia, essendo di segno sfavorevole al reo (all'abbassamento delle soglie corrisponde, infatti, un ampliamento dell'area di rilevanza penale), risultano applicabili ai soli fatti successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (17 settembre 2011).



Ne conseguiva che per i fatti precedenti, la lesione del principio di uguaglianza continuava a sussistere. Da qui la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 10-ter, decreto legislativo cit., che, per rimuovere la suddetta disuguaglianza, con riferimento ai fatti anteriori al 17 settembre 2011, ha elevato la soglia di punibilità del reato *de qua*, allineandola alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifestava l'irragionevole disparità di trattamento, ossia quella relativa alla dichiarazione infedele.

Premesso tutto questo si ritiene che, per ragioni del tutto analoghe, la lesione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sussista anche con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo cit., sia nel raffronto con i reati di cui agli articoli 4 e 5, decreto legislativo cit. nella formulazione previgente, sia nel raffronto col reato di cui all'art. 10-ter, decreto legislativo cit., così come risultante a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014.

L'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311) punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, l'omesso versamento di ritenute effettuate e certificate, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, per un ammontare superiore ad € 50.000 per ciascun periodo d'imposta.

L'art. 10-ter, decreto legislativo n. 74/2000 (inserito nel medesimo decreto dall'art. 35, comma 7, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), in relazione al reato tributario di omesso versamento I.V.A., richiama testualmente la disposizione dell'art. 10-bis applicando la stessa soglia di punibilità (50.000 Euro) ed uguale trattamento sanzionatorio al contribuente che non versi il debito I.V.A., dovuto in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Come evidenziato anche dalla S.C., a sezioni unite, «la fattispecie di cui all'art. 10-ter è modellata esattamente su quella di cui all'art. 10-bis prevedendo la stessa pena, la stessa soglia di punibilità e un momento consumativo del reato collegato ad un termine di adempimento ben determinato» e quindi il comportamento del soggetto che non versa l'I.V.A. è del tutto «assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti» (Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424).

Le due fattispecie hanno eguale struttura. Entrambi sono reati omissivi propri, istantanei e di mera condotta, con uguale bene giuridico, l'interesse dell'Erario alla corretta e tempestiva riscossione delle somme dovute dal contribuente, così come autoliquidate o certificate dal medesimo, ed entrambi richiedono l'elemento soggettivo del dolo generico, diversamente dalle altre fattispecie criminose considerate nel decreto legislativo n. 74/2000, tra cui l'omessa dichiarazione ex art. 5 e la dichiarazione infedele ex art. 4 che richiedono il dolo specifico del fine di evadere le imposte.

Non pare dubbio dunque che i reati di omessa dichiarazione (art. 5) e di dichiarazione infedele (art. 4) costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco, non solo rispetto all'omesso versamento dell'I.V.A., ma anche rispetto all'omesso versamento delle ritenute certificate dei sostituti d'imposta, e questo anche «nella stessa considerazione del legislatore, come emerge dal raffronto delle rispettive pene edittali».

Anche nell'ipotesi dell'art. 10-bis, decreto legislativo cit. la condotta del contribuente è in qualche modo trasparente (qui la somma dovuta all'Erario non è autoliquidata in dichiarazione, come nel caso dell'I.V.A., ma comunque è certificata, e quindi dichiarata, dal sostituto d'imposta ai soggetti sostituiti e dunque facilmente accertabile dal fisco) e di certo meno lesiva degli interessi del fisco rispetto alle condotte più insidiose (perché fraudolente o occulte) previste negli articoli 4 e 5 cit., per cui è irragionevole che, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, sia operante per il reato ex art. 10-bis, decreto legislativo cit. una soglia di punibilità più bassa rispetto agli altri due reati.

Dunque, le stesse ragioni di disuguaglianza che la Corte costituzionale ha rilevato per le condotte punite ex art. 10-ter, decreto legislativo cit. si ritiene che valgano parimenti per le condotte punite ai sensi dell'art. 10-bis, decreto legislativo cit., non essendo sufficiente a giustificare la disparità di trattamento la circostanza che si tratta di debiti fiscali di natura diversa (in un caso l'I.V.A. e nell'altro le ritenute effettuate dai sostituti d'imposta), posto che in entrambi i casi l'interesse tutelato è quello dell'Erario di ricevere nei termini previsti dalla legge gli importi dovuti dal soggetto



d'imposta. Tuttavia profili di disuguaglianza e di disparità di trattamento si rilevano anche ponendo a confronto direttamente l'art. 10-*bis*, decreto legislativo cit. con l'art. 10-*ter*, decreto legislativo cit. così come modificato dalla Corte costituzionale.

Per quanto già detto sopra, il legislatore ha chiaramente considerato sullo stesso piano di gravità le due fattispecie di reato e ha inteso punirle nello stesso modo, tanto che, oltre ad avere una stessa struttura, i due reati sono puniti con la stessa pena e hanno (o meglio avevano in origine) la medesima soglia di punibilità.

L'intervento della Corte costituzionale, che, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, ha innalzato la soglia di punibilità del reato ex art. 10-*ter* (per eliminare la disparità di trattamento, rispetto ai reati ex articoli 4 e 5, decreto legislativo cit.), ha dunque comportato un evidente disallineamento tra i due reati, perché, sempre limitatamente ai fatti commessi entro il suddetto limite temporale, l'omesso versamento delle ritenute certificate è punito già se si supera la soglia di 50.000 Euro, mentre l'omesso versamento dell'I.V.A. dichiarata, è punita solo se si supera la soglia, ben più rilevante, di 103.291,38 Euro.

Vi è dunque una irragionevole disparità di trattamento, sebbene temporalmente limitata, rispetto a condotte di reato che sono state considerate invece dal legislatore del tutto assimilabili sul piano della lesività degli interessi del fisco e che pertanto erano state parificate in tutti gli elementi, compreso il trattamento sanzionatorio.

L'irragionevolezza dell'attuale assetto normativo, si coglie ulteriormente nel rilievo che, per le condotte successive al 17 settembre 2011, i due reati, ex art. 10-*bis* e 10-*ter*, decreto legislativo n. 74/2000, tornano ad essere nuovamente perfettamente equivalenti e allineati (con la medesima soglia di punibilità di 50.000 Euro).

Il che significa che il trattamento per chi commette fatti rientranti nelle due norme incriminatrici è del tutto identico se le condotte vengono realizzate successivamente al 17 settembre 2011, mentre il trattamento di chi commette un fatto ex art. 10-*bis* e chi un fatto ex art. 10-*ter* è significativamente diverso se le condotte sono state commesse fino al 17 settembre 2011. E quindi evidente che non vi sono ragioni che giustificano tale anomala e diseguale disciplina.

Solo un ulteriore intervento della Corte costituzionale, che dichiari l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 10-*bis*, decreto legislativo cit., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti anche per importi non superiori ad Euro 103.291,38, può dunque ricondurre ad equità il complessivo sistema dei reati tributari delineato dal decreto legislativo n. 74/2000.

*P.Q.M.*

*Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.*

*Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza, letta in pubblica udienza alla presenza delle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Ancona, 23 febbraio 2015

*Il G.O.T.: ZAMPETTI*

17C00009





N. 2

*Ordinanza del 1° agosto 2016 della Corte di cassazione nel procedimento penale  
a carico di Adami Francesco e altri*

**Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di giustizia europea, sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, di disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato.**

- Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), art. 2.

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Elisabetta Rosi - Presidente;

Enrico Manzon;

Angelo Matteo Socci;

Gastone Andreazza;

Alessandro M. Andronio - relatore;

ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da:

Adami Francesco, nato a Parma il 15 aprile 1977;

Adami Norberto, nato a Noceto il 4 giugno 1960;

Bortoletto Igor, nato a Giussano il 25 giugno 1978;

Giovannelli Iuri, nato a Milano il 20 dicembre 1982;

Magnone Filippo, nato a Milano il 5 maggio 1984;

Magnone Matteo Camillo, nato a Milano il 3 aprile 1983;

Magnone Paolo, nato a Milano il 27 agosto 1956;

Monza Rinaldo Paolo, nato a Busto Arsizio il 25 maggio 1955;

Nobili Michael, nato a Sorengo il 16 novembre 1979;

Pavanati Leonardo, nato a Pontedera il 2 ottobre 1962;

Zanardelli Guido, nato a Brescia il 1° dicembre 1968;

Zanardelli Oliviero, nato a Brescia il 3 gennaio 1964;

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 ottobre 2013;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

Udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso: per l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Giovannelli, Monza, Nobili, Pavanati; per il rigetto dei ricorsi Adami Francesco, Adami Norberto, Magnone Filippo, Magnone Matteo Camillo, Magnone Paolo, Zanardelli Guido, Zanardelli Oliviero; per la trasmissione degli atti al Tribunale, ai fini della notificazione dell'estratto contumaciale, per Bortoletto;



Uditi i difensori: avv. Ivan Frioni, in sostituzione dell'avv. Salvatore Pino, per Adami Francesco e Adami Norberto; avv. Guido Angelo Guella, anche in sostituzione dell'avv. Roberto Fanari, per Magnone Paolo, in sostituzione dell'avv. Luigi La Marca, per Bortoletto, dell'avv. Massimo Bissi, per Pavanati; l'avv. Pietro Salinari, per Giovannelli e Nobili; l'avv. Angelo Colucci, per Magnone Filippo e, anche in sostituzione dell'avv. Renato Vitetta, per Magnone Matteo Camillo; l'avv. Massimo Bonvicini, per Zanardelli Oliviero e Zanardelli Guido.

#### RITENUTO IN FATTO

1. — Con sentenza del 22 dicembre 2011, il Tribunale di Milano ha — per quanto qui rileva — condannato gli imputati per una serie di reati tributari ex articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, commessi nell'ambito di un'associazione a delinquere, diretta — secondo l'ipotesi accusatoria — da Magnone Paolo, e nella quale gli altri imputati ricoprivano diversi ruoli.

Le indagini erano state svolte a partire dal 2007 dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, nei confronti della società Sintesi s.n.c., esercente l'attività di fabbricazione di materie plastiche, con il riscontro dell'emissione di fatture di acquisto, nei confronti di tale società, da parte di due società «cartiere», la Blancplast S.r.l. e la Nobil Plast S.r.l. Le ulteriori indagini avevano confermato l'esistenza di altre società «cartiere» operanti nel settore delle materie plastiche. Molte di tali società avevano intrattenuto relazioni commerciali con la Axel Chemical, società Sammarinese riconducibile a Magnone Paolo. Era così emersa l'esistenza di un circuito criminale finalizzato alla realizzazione di frodi fiscali, consistenti in cessioni in nero, sovrapprezzamenti ed acquisti intracomunitari in regime di esenzione Iva, consumate attraverso società riferibili ad una serie di prestanome, tutti facenti capo alla persona di Magnone Paolo.

La Corte d'appello, con sentenza del 16 ottobre 2013, ha confermato le valutazioni effettuate dal Tribunale quanto alla responsabilità penale, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad alcuni dei reati-scopo contestati e ha, conseguentemente, rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio per alcuni degli imputati.

2. — Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore e con unico atto, Adami Francesco e Adami Norberto, chiedendone l'annullamento.

2.1. — Con un primo motivo di doglianza, si deduce la nullità della sentenza, per incapacità del giudice estensore, sul rilievo che la stessa, pronunciata il 16 ottobre 2013, sarebbe stata depositata il 30 aprile 2015 e sottoscritta, anche quale estensore, dal presidente del collegio, che era uscito dall'ordine giudiziario il 17 ottobre 2014. La difesa contesta l'orientamento di legittimità secondo cui le condizioni di capacità del giudice, necessarie, ai sensi dell'art. 178 codice procedura penale, per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento dell'eventuale deposito della motivazione successivo alla pronuncia. Si sostiene, in particolare, che, poiché l'art. 546 codice procedura penale prevede la motivazione quale essenziale requisito della sentenza, la deliberazione della motivazione dovrebbe essere adottata dal collegio giudicante e dovrebbe essere considerata, perciò, piena espressione dell'esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, trattandosi di una funzione giurisdizionale, la stessa non potrebbe essere amministrata da soggetti che non fanno più parte dell'ordine giudiziario.

2.2. — In secondo luogo, si deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, perché la stessa sarebbe inesistente, in quanto redatta da un magistrato già cessato dalle sue funzioni.

2.3. — Con un terzo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 546, comma 3, codice procedura penale, sul rilievo che la sentenza sarebbe priva della sottoscrizione del giudice, essendo stata sottoscritta da un magistrato ormai uscito dall'ordine giudiziario, sia quale presidente del collegio sia quale estensore.

2.4. — Una quarta censura è riferita alla violazione degli articoli 523, 602, 548 codice procedura penale, i quali esprimono la necessità dell'immediatezza della decisione, sul rilievo che tra il deposito della motivazione e la discussione orale delle difese sarebbe decorso un ampio lasso di tempo; lasso di tempo incompatibile con un'adeguata considerazione delle deduzioni svolte dalle difese nel corso della discussione davanti al collegio.

2.5. — Con un quinto motivo di doglianza, si ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta in primo e secondo grado. Si contesta, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui la competenza doveva essere ritenuta radicata in Milano perché in tale luogo aveva sede il maggior numero delle società ritenute funzionali all'operatività dell'associazione criminale diretta da Magnone Paolo; cosicché doveva apparire ragionevole che le strategie del gruppo fossero state pianificate in Milano e che in Milano si fosse concretizzata la parte più significativa dell'attività delittuosa dell'associazione. Si lamenta, sul punto, che la Guardia di Finanza aveva affermato che il fenomeno fraudolento coinvolgeva numerose società ubicate in



diverse regioni del Nord Italia, e in particolare a Milano, e che da tale accertamento discendeva la sostanziale incertezza sul luogo del commesso reato; incertezza che non avrebbe potuto essere risolta sulla base di un inesistente principio di prevalenza, non risultando dagli atti alcun elemento specifico dal quale desumere l'individuazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile all'associazione criminale. E non si sarebbe considerato che i primi fatti erano stati accertati in Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e che a tali fatti era stata attribuita una valenza sintomatica dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione criminale. Si sarebbe dovuto, dunque, applicare criterio del luogo di commissione del reato-scopo più grave, che avrebbe dovuto essere identificato in quello di cui al capo M, di pari gravità rispetto ad altre condotte, ma più risalente nel tempo, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, posta in essere a Schio nell'anno 2001; con la conseguenza che avrebbe dovuto essere ritenuto competente il Tribunale di Vicenza. In via subordinata, avrebbe dovuto essere applicato criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, codice procedura penale, per cui avrebbe dovuto essere ritenuto competente il Tribunale di Bassano del Grappa, avendo la procura di quella circoscrizione per prima iscritto la notizia di reato, il 7 marzo 2007. Del tutto destituita di fondamento sarebbe l'affermazione di segno contrario della Corte d'appello secondo cui l'associazione operava in Milano perché lì venivano intessuti i rapporti, si decidevano gli acquisti e le vendite, si costituivano e scioglievano le società cartiere. Si rileva, inoltre, che il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, aveva risolto la questione di competenza territoriale relativa ai reati fiscali contestati ai due Adami (capi di imputazione D e D1), disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, ove aveva sede la società Centroplast, che aveva operato l'emissione e l'annotazione delle fatture contestate; e ciò, in virtù della maggiore gravità di tali reati rispetto al reato di partecipazione all'associazione per delinquere. Quanto a tale ultimo reato, ricondotto alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 416 codice penale, il Tribunale aveva affermato che la sua natura permanente imponeva una trattazione unitaria delle posizioni di tutti gli aderenti all'associazione, cosicché la competenza non poteva essere ritenuta radicata in Parma. La difesa critica tale conclusione, sostenendo che: o il reato di cui all'art. 416 codice penale deve essere considerato unitariamente e, dunque, la fattispecie di cui al primo comma dello stesso art. 416, contestata ad alcuni dei coimputati, è comunque più grave dei reati scopo, ivi compresi quelli di cui ai capi D e D1, oppure tali ultimi reati, più gravi e contestati come commessi in Parma, attraggono anche la meno grave fattispecie associativa di cui al secondo comma dell'art. 416 codice penale, contestata ai due Adami.

2.6. — Si rileva, in sesto luogo, l'inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta partecipazione degli imputati Adami all'associazione per delinquere. La Corte d'appello si sarebbe limitata, sul punto, a richiamare la sentenza di primo grado. Il Tribunale, per parte sua, avrebbe desunto la partecipazione degli imputati all'associazione dal fatto che questi avevano fruito dell'opera dell'associazione stessa, intrattenendo rapporti commerciali con Magnone Paolo. Mancherebbe, in tale quadro, il necessario presupposto dell'*affectio societatis*, che non potrebbe essere sostituito da quello dell'«utilità della condotta», invece richiamato dal Tribunale. Né vi sarebbe prova dell'effettiva conoscenza degli Adami con gli altri partecipanti al sodalizio criminale, perché questi ultimi avevano rapporti solo con Magnone Paolo, che ritenevano essere il *dominus* sostanziale di tutte le società, senza avere alcuna consapevolezza della rete interpersonale creata da quest'ultimo.

2.7. — Sempre in relazione alla ritenuta partecipazione degli imputati all'associazione per delinquere, si rilevano — con un settimo motivo di doglianza — la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non avrebbe risposto alle doglianze difensive contenute nell'atto d'appello e, in ogni caso, non avrebbe considerato in alcun modo il ruolo di Adami Francesco. Si ribadisce, in ogni caso, che gli Adami avevano solo rapporti con Magnone Paolo e non con altri presunti appartenenti all'associazione.

2.8. — Con un'ottava censura, si rilevano l'inosservanza della legge penale, nonché la mancanza della prova relativa alla realizzazione delle condotte di partecipazione all'associazione, dovendosi ricondurre i fatti di frode carosello e di sovrapproduzione, ove anche sussistenti, alla fattispecie del concorso di persone reato. In particolare, le condotte contestate consisterebbero nella promozione e incentivazione di operazioni in frode all'Iva, commesse interponendo negli scambi società riconducibili a Magnone, al solo fine di conseguire indebiti crediti Iva; consisterebbero altresì nell'incameramento di somme in contanti corrisposte da Magnone, quali restituzioni di parte dell'Iva conseguenti alle sovrapproduzioni poste in essere a beneficio della società Centroplast. Non si sarebbe considerato che non era stato contestato ad Adami Norberto che la merce venduta da Centroplast fosse ritornata alla stessa Centroplast. Né sarebbero probanti, in tal senso, le dichiarazioni dei trasportatori della merce, i quali avevano affermato che i trasporti in realtà non venivano effettuati verso la società apparente destinataria, ma solo verso il cliente finale italiano. Non si sarebbe considerato, infatti, che il documento di trasporto era compilato da Magnone e non dagli Adami, in capo ai quali, non vi era, dunque, la consapevolezza della destinazione finale della merce. Quanto alle sovrapproduzioni, le stesse sarebbero state provate tramite intercettazioni telefoniche, ma — secondo la difesa — sulla base di mere illazioni, non essendo emersa alcuna prova concreta di una contropartita legata a tali pretese sovrapproduzioni, se non una labile analogia con comportamenti tenuti da altri.

2.9. — Con un nono motivo di doglianza, si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla realizzazione delle condotte di partecipazione ad associazione per delinquere, sul rilievo che non sarebbero state considerate, sul punto, le doglianze difensive.



2.10. — Una decima censura è riferita all'inutilizzabilità delle testimonianze rese dal trasportatore Fabiano, perché questo sarebbe stato sentito come semplice testimone e non con le garanzie previste per il concorrente nel reato, che sarebbe quello di falsa fatturazione, a lui ascrivibile per la materiale redazione da parte sua del documento di trasporto. La difesa lamenta che Corte d'appello aveva ritenuto insussistente la violazione dell'art. 63 codice procedura penale, sul rilievo che tale soggetto non avrebbe dovuto essere sentito con le relative garanzie, perché non era stato indagato, senza però considerare che egli pacificamente avrebbe dovuto essere ritenuto concorrente nel reato, avendo sostanzialmente confessato di averlo commesso.

2.11. — Si deduce, inoltre, la nullità della sentenza ex art. 604, comma 1, codice procedura penale, per violazione degli articoli 516 e 522 codice procedura penale, in relazione alla contestazione delle cessioni in nero quale ulteriore condotta di partecipazione all'associazione a delinquere. Non si sarebbe considerato che la difesa aveva formulato un apposito motivo di appello, lamentando la violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna, non essendo mai state contestate le pretese vendite in nero agli imputati Adami.

2.12. — Sempre in relazione alle richiamate vendite in nero, vi sarebbe violazione di legge, in mancanza di riscontri telefonici e in presenza di annotazioni su agende sequestrate a Norberto Adami, dalle quali — secondo la difesa — risultavano al più annotazioni di offerte e non di cessioni.

2.13. — Un tredicesimo motivo si incentra, ancora, sulla ritenuta realizzazione delle cessioni in nero, sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla loro effettiva consumazione.

2.14. — Con la quattordicesima censura, si prospettano violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla confisca del denaro presente su due dossier titoli, ritenuto riconducibile all'operatività dell'associazione criminale. Le somme sequestrate venivano qualificate non come prodotto o profitto del reato associativo, ma come prezzo del reato stesso. Era stato disposto anche il sequestro di fabbricati e terreni non più menzionati nelle sentenze di primo e secondo grado, le quali si erano limitate a disporre la confisca di quanto in sequestro. Si trattava, infatti, di un sequestro disposto per equivalente, in ragione della ritenuta natura transnazionale dei reati fiscali relativi alle annualità 2006 e 2007 avente ad oggetto beni privi di ogni relazione con il reato di associazione contestato.

2.15. — Con un quindicesimo motivo di doglianza — erroneamente indicato nel ricorso con il numero 14 — si contesta la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, che sarebbe stata ancorata ad un presunto grave danno cagionato alla collettività, del quale non vi sarebbe prova in atti.

2.16. — Con un sedicesimo motivo di doglianza - erroneamente indicato dal ricorrente con il numero 15 — si chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato associativo, essendo le condotte partecipative, in ipotesi, commesse fino all'anno 2007 e vertendosi, dunque, in una fattispecie a «contestazione chiusa».

3. — La sentenza è stata impugnata anche dal difensore di Bortoletto Igor.

3.1. — Si deduce, in primo luogo, la mancata notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, cui conseguirebbe l'annullamento sia del decreto che dispone il giudizio in appello, sia della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale, per sanare il vizio di notificazione (Cass., sez. 2, 5 giugno 2012, n. 25778).

3.2. — In secondo luogo, si lamentano l'inosservanza dell'art. 8, comma 3, codice procedura penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Milano. Si svolgono, sul punto, rilievi analoghi a quelli svolti dalla difesa degli imputati Adami (sopra riportati al punto 2.5.). Si ribadisce, in particolare, che non sarebbe stato considerato il carattere diffuso dell'associazione, della quale non era possibile individuare un unico e stabile centro operativo, in presenza di società «cartiere» aventi sede in diversi luoghi, di società estere, di soggetti prestanome presso le cui residenze le società avevano sede. Si sarebbe dovuta riconoscere, dunque, la competenza del Tribunale di Vicenza o di quello di Bassano del Grappa.

3.3. — In terzo luogo, si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo I dell'imputazione (artt. 81, secondo comma, 110 codice penale, e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000), a lui contestato nella sua veste di amministratore di due società «cartiere» del gruppo Magnone, in relazione all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che avevano consentito notevoli evasioni dell'Iva in più anni. Con riferimento alla società Boston Plastic, la difesa aveva evidenziato, in grado di appello, la mancanza di prova di eventuali retrocessioni dell'Iva, perché vi erano flussi di denaro in uscita a favore di tale Fornasari, ma tali flussi erano riferibili ad acquisti di merce al nero. Né i trasportatori avevano confermato che la merce fosse rientrata al punto di partenza, perché la stessa era accompagnata da un documento di trasporto verso l'estero che recava una data posteriore rispetto al documento di trasporto nazionale. Inoltre — sempre secondo la prospettazione difensiva — la società non poteva ritenersi del tutto inoperativa, perché aveva effettivamente a disposizione un magazzino, tanto che lo stesso imputato era stato visto nell'attività di scarico di merci da camion stranieri. La Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze difensive, non avendole neanche riportate nel corpo della sentenza, ed essendosi limitata ad affrontare questioni relative alla quantificazione della pena.



4. — La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse dell'imputato Giovannelli Iuri, in relazione alla mancata considerazione dei motivi d'appello. In particolare, la ditta Wall Plast di cui al capo 02 dell'imputazione sarebbe stata creata da Nobili per staccarsi da Magnone. In tale quadro, Giovannelli sarebbe stato posto a capo della ditta da Nobili, rimanendo estraneo a rapporti con Magnone. La ditta in questione avrebbe operato regolarmente e la dichiarazione Iva per il 2007 sarebbe stata omessa solo perché erano intervenuti i sequestri quando era ancora in corso l'anno fiscale.

5. — Tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione Magnone Filippo.

5.1. — La prima doglianza del ricorrente, relativa alla capacità del giudice, è formulata in modo analogo a quella dei ricorrenti Adami riportata sub 2.1.

5.2. — Si prospetta, in secondo luogo, una censura relativa alla competenza territoriale, analoga a quelle riportate sub 2.5. e 3.2.

5.3. — In terzo luogo, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato associativo, che sarebbe stato posto in essere dall'imputato attraverso la gestione in via di fatto di dieci società. Non si sarebbe considerato che l'imputato aveva confessato la gestione di solo cinque, società e che egli si era sempre mosso nell'ambito delle direttive impartitegli dal padre e non aveva svolto — come erroneamente indicato in altra parte della sentenza — attività di coordinamento nei confronti degli altri associati.

5.4. — Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione quanto ai reati di cui ai capi H, H1, I, I1, L, L1, N, N1, O, O1, R, R1 dell'imputazione, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato non avesse proposto alcuna impugnazione e, comunque, non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la responsabilità penale.

5.5. — Si lamenta, in quinto luogo, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione che, in relazione ai capi H, H1, I, I1, J, J1, L, L1, P, P1, Q, Q1 — che non erano stati oggetto di confessione da parte dell'imputato — la Corte d'appello avrebbe indebitamente esteso la valenza probatoria della confessione, in realtà limitata agli altri capi.

6. — La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Magnone Matteo Camillo, il quale prospetta, in primo luogo, due censure analoghe a quelle sopra riportate sub 5.1. e 5.2., relativamente alla capacità del giudice e all'incompetenza territoriale.

6.1. — Si prospetta, poi, l'erronea applicazione del secondo comma dell'art. 416 codice penale, evidenziando che la condotta addebitata all'imputato è quella di partecipe e organizzatore dell'associazione del padre Magnone Paolo, perché egli amministrava di fatto due società, coordinandone l'attività di commercializzazione fittizia. Gli unici elementi qualificanti potrebbero al più ravvisarsi - secondo la difesa — nella tenuta della contabilità, nell'esecuzione degli ordini del padre, nell'attività di segretariato, svolte dall'imputato e richiamate ai capi I e I1 dell'imputazione, in relazione all'attività della Boston Plast, «essendo stata invece esclusa l'efficacia causale della condotta in relazione alla Star Chemical». Non si sarebbe comunque considerato, sul punto, che per conto della Boston Plast operava in realtà un soggetto diverso da Magnone Matteo.

6.2. — Si lamenta, infine, la violazione degli articoli 81 e 133 codice penale, perché i giudici di merito avrebbero calcolato la pena in modo erroneo. Il Tribunale, partendo dalla pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato più grave, di cui al capo I dell'imputazione, ha ridotto la pena per le circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi quattro di reclusione; pena poi aumentata per la continuazione di due mesi per ogni capo, giungendo alla pena finale di tre anni di reclusione anziché di due anni e dieci mesi di reclusione. La Corte d'appello ha ridotto la pena di un mese, pur avendo dichiarato la prescrizione con riferimento ad un periodo. Mancherebbe, più in generale, una corretta determinazione dei momenti consumativi dei reati.

7. — La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Magnone Paolo.

7.1. — Si svolgono, in primo luogo, considerazioni analoghe a quelle svolte dagli altri ricorrenti circa l'erronea individuazione del giudice competente per territorio.

7.2. — In secondo luogo, si prospettano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla questione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Si evidenzia, in particolare, che:

a) la richiesta di proroga del termine per le indagini, avanzata tempestivamente dal pubblico ministero, aveva avuto per oggetto solo i reati fiscali e il reato di truffa e non anche il reato associativo;



b) per tale ultimo reato, il termine di conclusione delle indagini doveva ritenersi spirato l'11 febbraio 2008, cosicché tutti gli atti di indagine successivi avrebbero dovuto essere ritenuti inutilizzabili;

c) l'ordinanza di proroga era stata emessa solo il 3 novembre 2010 e, dunque, dopo che, all'udienza preliminare del 29 ottobre 2010, la difesa aveva sollevato la questione relativa alla mancata proroga delle indagini, eccedendo la nullità degli atti successivi al termine naturale di loro conclusione;

d) anche a voler ritenere sussistente una proroga della durata delle indagini, vi sarebbero ulteriori atti posti in essere dal pubblico ministero successivamente, da considerare comunque inutilizzabili.

7.3. — Si lamentano, in terzo luogo, la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, in relazione al reato associativo. La Corte d'appello avrebbe individuato un disegno criminoso limitato alle sole frodi fiscali e temporalmente circoscritto (dal 2004 al 2008), individuando tali elementi quali segni sintomatici di un'associazione per delinquere, in mancanza sia di una stabile organizzazione, sia dell'intento di compiere un numero indeterminato di violazioni. In particolare, si operava costituendo delle società cartiere con amministratori di comodo, che smettevano di operare una volta raggiunto l'obiettivo; cosicché non permaneva alcun rapporto di questi con gli altri concorrenti. Sarebbe, dunque, al più configurabile un concorso di persone nei singoli reati, anche in presenza di sistemi paralleli creati autonomamente da alcuni dei coimputati, che contrastavano con gli interessi della presunta associazione.

7.4. — Con una quarta doglianza, si rilevano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati-scopo. Si evidenzia che l'imputato aveva fin dall'inizio confessato di essere il sostanziale responsabile di alcune delle società cartiere, escludendo categoricamente di avere rapporti con altre (Wall Plast, Star Chemical, Elledi Plast, Web Plast, Poliplast), delle quali aveva indicato gli amministratori. La Corte d'appello non avrebbe specificato perché l'imputato sarebbe stato ritenuto attendibile quanto alle prime società e inattendibile quanto alle seconde. In particolare: in relazione alla Wall Plast, i testimoni dell'accusa e l'amministratore Nobili avrebbero confermato l'estraneità di Magnone; in relazione alla Star Chemical, non sarebbero state prese in considerazione le censure dell'appellante relative al fatto che quest'ultima era riconducibile solo a tale Fortuni; in relazione a Elledi Plast e Web Plast, non si sarebbe considerato che le stesse erano gestite da tale Dozio e non facevano parte, perciò, del gruppo di Magnone; in relazione a Poliplast, vi sarebbe una totale mancanza di motivazione nella sentenza impugnata. Del tutto insufficiente sarebbe, comunque, la motivazione della sentenza con riferimento alle società per le quali vi era stata assunzione di responsabilità da parte dell'imputato. In particolare, quanto al capo H1, non vi sarebbe stato il superamento della soglia di punibilità con riferimento all'annualità 2005.

7.5. — Si eccepisce, in quinto luogo, la prescrizione dei reati-scopo, intervenuta fra l'aprile 2014 e il giugno 2015.

7.6. — Si prospetta, infine, una doglianza analoga a quella di altri ricorrenti (sub 2.1., 5.1., 6.), relativamente all'avvenuta sottoscrizione della sentenza impugnata da parte di un magistrato già cessato dall'ordine giudiziario.

8. — Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato Monza Rinaldo Paolo, il quale propone, in primo luogo, una censura analoga a quella degli altri ricorrenti quanto alla competenza territoriale.

8.1. — Con un secondo motivo di doglianza, si rilevano la contraddittorietà, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui all'art. 416 codice penale. Si sostiene, in particolare, che non vi sarebbe prova di un accordo volto alla commissione di più reati indefiniti, perché vi erano singole specifiche frodi fiscali che, una volta commesse, non presupponevano l'esistenza di alcun successivo ulteriore accordo e facevano, anzi, venire meno ogni precedente vincolo tra i concorrenti. In particolare, l'imputato Monza non aveva alcuna consapevolezza della partecipazione all'attuazione di un programma criminoso, né dell'esistenza di altri soggetti partecipanti; a fronte di una mera serie di reati continuati posti in essere da Magnone con il contributo di diversi soggetti.

8.2. — Si deduce, in terzo luogo, la manifesta illogicità della sentenza con riferimento alla specifica posizione di Monza, il quale poteva essere ritenuto al più coinvolto nei rapporti commerciali tra Axel, Biofuturo e CLP, della quale era solo formale amministratore, perché il ruolo gestionale effettivo era invece svolto da Latino Luca, come confermato da Magnone Paolo. E Monza non avrebbe avuto, in ogni caso, alcun vantaggio, perché le fatture di CLP erano palesemente in perdita, essendo la stessa CLP un mero schermo che serviva a Biofuturo.

9. — La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse dell'imputato Nobili Michael, in relazione alla mancata considerazione dei motivi d'appello. In particolare, non vi sarebbe la prova di rapporti duraturi fra Magnone e i soggetti che fungevano da prestanome per suo conto. Inoltre, la ditta Wall Plast di cui al capo 02 dell'imputazione sarebbe stata creata da Nobili per staccarsi da Magnone. In tale quadro, Giovannelli sarebbe stato posto a capo della società da Nobili, rimanendo estraneo a rapporti con Magnone, tanto da non essere imputato per il reato associativo fin dall'inizio delle indagini. La ditta avrebbe operato regolarmente e la dichiarazione Iva per il 2007 sarebbe stata omessa solo perché erano intervenuti i sequestri quando era ancora in corso l'anno fiscale.



10. — Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza il difensore di Pavanati Leonardo.

10.1. — Con un primo motivo di doglianza si ribadiscono le, censure già proposte avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2011, con la quale il Tribunale aveva consentito l'ingresso agli atti del fascicolo dibattimentale degli accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria di San Marino. Sul punto, la Corte d'appello avrebbe incentrato la sua decisione sulla ritenuta assenza di interesse della parte privata a sollevare questione circa il mancato rispetto del principio della «doppia incriminazione», posto esclusivamente a tutela dello Stato destinatario della richiesta. L'ordinanza del Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità che gli stessi fatti storici possano integrare, in concorso con fattispecie tributarie, anche l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), codice penale. L'autorità di San Marino aveva ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, mentre il Gup aveva prosciolto gli imputati da tale reato all'esito dell'udienza preliminare; cosicché sarebbe mancato il requisito della doppia punibilità.

10.2. — In secondo luogo, si prospettano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato associativo, essendo al più configurabile un concorso di persone in una pluralità di reati, fra loro legati dal vincolo della continuazione. Mancherebbero, in particolare, l'indeterminatezza del programma criminoso e la stabilità del vincolo associativo.

10.3. — Con una terza censura, si deducono vizi della motivazione in relazione alla specifica posizione che l'imputato avrebbe avuto nell'ambito dell'associazione, con particolare riferimento alla valenza dell'attività di cambio di assegni effettuata nel 2004 a favore di Magnone tramite conti correnti bancari accessi a San Marino. Si tratterebbe — secondo la prospettazione difensiva — di un'attività del tutto svincolata da un contesto associativo, spiegabile sulla base dei rapporti tra due soli soggetti. Vi sarebbe, nella motivazione della sentenza, un salto logico nella parte in cui la stessa valorizza la totale inesistenza di reali rapporti commerciali fra Europlast, riconducibile a Pavanati, e le società riconducibili a Magnone Paolo, non essendo tale situazione di per sé indice dell'esistenza di un sodalizio criminoso.

10.4. — In quarto luogo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 62-bis codice penale e vizi della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base dei soli precedenti penali.

11. — La sentenza è stata impugnata, con unico atto, anche dal difensore di Zanardelli Guido e Zanardelli Oliviero, il quale svolge una prima doglianza — analoga a quelle svolte da altri ricorrenti (sub 2.1., 5.1., 6., 7.6.) — in relazione alla sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, già precedentemente uscito dall'ordine giudiziario.

11.1. — Una seconda doglianza è riferita all'eccezione di competenza territoriale che la Corte d'appello avrebbe ritenuto preclusa in quanto non dedotta, prima dello scadere del termine decadenziale, nel giudizio di primo grado. La difesa sostiene che la questione era stata proposta all'udienza preliminare e che era stata parzialmente accolta con riferimento ad alcuni dei reati-scopo (in particolare quelli di cui ai capi C e C1, ritenuti commessi in Brescia). Quanto al residuo capo A dell'imputazione (reato di cui all'art. 416 codice penale), la relativa questione sarebbe stata riproposta nelle udienze dibattimentali successive e rigettata dal Tribunale con ordinanza del 7 ottobre 2011. Non sussisterebbe, dunque, alcuna preclusione sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

11.2. — Con una terza doglianza, si prospetta la violazione degli articoli 12 e 16 codice procedura penale, sempre con riferimento alla competenza territoriale. La difesa svolge, sul punto, censure analoghe a quelle svolte da altri ricorrenti (sub 2.5., 3.2., 5.2., 6.) circa l'insussistenza di concreti elementi a sostegno dell'individuazione del luogo di commissione del reato associativo. Con particolare riferimento alla posizione degli Zanardelli, si rileva che la competenza territoriale avrebbe dovuto essere ritenuta radicata in Brescia, luogo in cui sarebbero stati commessi i reati tributari, più gravi rispetto alla partecipazione all'associazione per delinquere ricondotta al secondo comma dell'art. 416 codice penale.

11.3. — In quarto luogo, si lamentano l'erronea applicazione dell'art. 416 codice penale e vizi della motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati per il reato associativo.

Non sarebbero sufficienti, a tal fine, la dimostrazione e l'analitica descrizione delle condotte di frode fiscale alle quali avrebbero partecipato gli Zanardelli (oggetto di separato giudizio di fronte al Tribunale di Brescia), da cui potrebbe desumersi, al più, un concorso in un reato continuato. Mancherebbe, in ogni caso, una puntuale descrizione della condotta, sia sotto il profilo del dolo, sia sotto il profilo del contributo oggettivamente fornito. E non si sarebbe tenuto conto del fatto che la società amministrata dagli imputati Zanardelli aveva interesse a non porre in essere o, comunque, a porre fine alle operazioni di frode carosello, perché essa si vedeva sottrarre una quota di mercato, praticando prezzi che non godevano di alcun vantaggio fiscale. Nessuna prova a carico degli imputati deriverebbe, poi, dalle intercettazioni telefoniche nelle quali Magnone Filippo semplicemente ammetteva di dovere dei soldi a Zanardelli



Oliviero. Né i due imputati erano — secondo la difesa — effettivamente a conoscenza di chi fossero i destinatari delle merci, i cui documenti di trasporto non erano da loro redatti, ma redatti su incarico dei clienti, soggetti riconducibili a Bortoletto Igor, come confermato dal trasportatore Fabiano. L'altro trasportatore Roncari aveva riferito, in relazione ad altri trasporti, che i relativi documenti venivano redatti su incarico dei Magnone. E non si sarebbero considerate le dichiarazioni rese dal teste Zanardelli Ferruccio, magazziniere della società nella quale gli imputati Zanardelli operavano, secondo cui egli scaricava e caricava i camion in arrivo, senza che fossero gli imputati a determinare il luogo e il soggetto a cui materialmente veniva consegnata la merce. Analoghe conclusioni avrebbero dovuto essere raggiunte in base alle testimonianze di Uberti e Campagna, nonché delle versioni dei fatti rese dagli stessi imputati. Sarebbe stata, invece, scorrettamente valorizzata la testimonianza di Salatti, il quale non aveva fornito un'adeguata spiegazione su come conoscesse Zanardelli Guido ed aveva ammesso di avere gestito la ditta individuale Prisma. Tale soggetto avrebbe dovuto essere considerato quale imputato di reato connesso, mancando riscontri della veridicità del suo narrato e, anzi, essendovi rilevanti esitazioni e ambiguità nella sua deposizione. Analoghe considerazioni varrebbero — secondo la prospettazione difensiva — per la testimonianza di Spera Rita, legale rappresentante della Poliplast, riconducibile a Magnone, in relazione a triangolazioni commerciali con altre ditte.

11.4. — Con un quinto motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione nonché la violazione degli articoli 132, 133 e 62-*bis* codice penale, in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione dei doppi benefici di legge. In particolare, gli Zanardelli sarebbero stati sanzionati più gravemente rispetto a coimputati che, oltre che della partecipazione all'associazione, rispondevano anche di tutti i reati-fine. Inoltre, il reato di cui al primo comma dell'art. 416 codice penale, contestato a Magnone Paolo e Magnone Filippo, sarebbe stato punito meno gravemente rispetto al reato di cui all'art. 416, secondo comma, codice penale, contestato agli Zanardelli. E la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche sarebbe stata ingiustificatamente computata in misura inferiore al massimo. Non si sarebbero considerati, poi, la buona condotta processuale di Zanardelli Guido, che era rientrato in Italia non appena venuto a conoscenza del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, né il fatto che entrambi gli imputati avevano sempre fornito la medesima versione dei fatti, cosicché non si poteva ritenere sussistente una mancanza di resipiscenza.

11.5. — In prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa ha proposto nuovi motivi di ricorso, formulando una censura analoga a quella dei ricorrenti circa la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente, già uscito dall'ordine giudiziario (sub 2.1., 5.1., 6., 7.6., 11.), e deducendo la prescrizione dei reati, che si sarebbe verificata il 24 dicembre 2015.


#### CONSIDERATO IN DIRITTO

##### 1. - La questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare l'art. 325, §§ 1 e 2, TFUE, dal quale — nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco — discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza europea, allorché ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato.

##### 2. - La decisione della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza emessa l'8 settembre 2015 (causa C-105/14, Taricco), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Gip del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio 2014, in un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) analoghi — come si vedrà — a quelli oggetto del presente procedimento, ed integranti il consueto schema della c.d. «frode carosello», ha statuito che: «Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'art. 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'art. 161 di tale codice — normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale — è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi





di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE».

La Corte di Lussemburgo, nel solco del precedente *Fransson* (Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, C-617/10), ha ribadito la propria giurisdizione sulla materia della sanzione delle frodi fiscali, attratta al livello sovranazionale in ragione del possibile impatto finanziario sul bilancio UE di un gettito ridotto a causa dell'inadeguatezza di una disciplina nazionale (§ 38: «La Corte ha in proposito sottolineato che, poiché le risorse proprie dell'Unione comprendono in particolare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *b*), della decisione 2007/436, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione, sussiste quindi un nesso diretto tra la riscossione del gettito dell'IVA nell'osservanza del diritto dell'Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde»).

Pur sottolineando la libertà di scelta delle sanzioni applicabili spettante agli Stati membri, che «possono assumere la forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali o di una combinazione delle due, al fine di assicurare la riscossione di tutte le entrate provenienti dall'IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112 e all'art. 325 TFUE», la Corte di Giustizia ha affermato che «possono tuttavia essere indispensabili sanzioni penali per combattere in modo effettivo e dissuasivo determinate ipotesi di gravi frodi in materia di IVA» (§ 39), in quanto, l'art. 2, par. 1, della Convenzione PIF (firmata dagli Stati membri dell'UE a Lussemburgo il 26 luglio 1995) prevede che «gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché le condotte che integrano una frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà» (§ 40).

Sui fondamento di tale base legale, la Corte ha sostenuto che «gli Stati membri devono assicurarsi che casi siffatti di frode grave siano passibili di sanzioni penali dotate, in particolare, di carattere effettivo e dissuasivo. Peraltro, le misure prese a tale riguardo devono essere le stesse che gli Stati membri adottano per combattere i casi di frode di pari gravità che ledono i loro interessi finanziari» (§ 43).

Alla stregua di tale principio, dunque, la Corte ha individuato nel giudice nazionale il destinatario del compito di «verificare alla luce di tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti, se le disposizioni nazionali applicabili consentano di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» (§ 44).

Nel caso dell'ordinamento italiano, non essendo stati sollevati dubbi sul carattere dissuasivo delle sanzioni penali, o sul termine di prescrizione dei reati, bensì sul prolungamento di tale termine, la Corte di Giustizia ha affermato che «Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che dall'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole di casi, l'impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione non possono essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con l'art. 325, paragrafo 1, TFUE, con l'art. 2, paragrafo 1, della Convenzione PIF nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE» (§ 47).

Nondimeno, un secondo presupposto di «illegittimità comunitaria» viene individuato nella disparità di trattamento sanzionatorio con i casi di frode lesivi dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana, e riscontrato nella differente disciplina complessivamente prevista per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all'art. 291-*quater* decreto legislativo n. 43 del 1973 (§ 48: «Inoltre, il giudice nazionale dovrà verificare se le disposizioni nazionali di cui trattasi si applichino ai casi di frode in materia di IVA allo stesso modo che ai casi di frode lesivi dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana, come richiesto dall'art. 325, paragrafo 2, TFUE. Ciò non avverrebbe, in particolare, se l'art. 161, secondo comma, del codice penale stabilisse termini di prescrizione più lunghi per fatti, di natura e gravità comparabili, che ledano gli interessi finanziari della Repubblica italiana. Orbene, come osservato dalla Commissione europea nell'udienza dinanzi alla Corte, e con riserva di verifica da parte del giudice nazionale, il diritto nazionale non prevede, in particolare, alcun termine assoluto di prescrizione per quel che riguarda il reato di associazione allo scopo di commettere delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco»).



La conseguenza che ne fa derivare la Corte di Giustizia, nel caso di verifica dell'ineffettività sanzionatoria o della disparità di trattamento rispetto alle frodi lesive degli interessi finanziari nazionali, è l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare direttamente le disposizioni in materia di interruzione della prescrizione, senza la mediazione di una modifica legislativa o di un sindacato di costituzionalità, in virtù dell'obbligo degli Stati membri di lottare contro attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione imposti dal diritto primario, ed in particolare dall'art. 325, par. 1 e 2, TFUE (§ 50), che «pongono a carico degli Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da alcuna condizione quanto all'applicazione della regola in esse enunciata» (§ 51).

In forza del principio del primato del diritto dell'Unione, dunque, la Corte ha affermato l'effetto diretto dell'art. 325 TFUE, che rende *ipso iure* inapplicabile qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente (§ 52).

### 3. - Rilevanza della questione.

La questione di legittimità che viene rimessa al sindacato di costituzionalità ha rilevanza nel procedimento in corso, in quanto la sentenza Taricco ha un valore generale e vincola non soltanto il giudice *a quo*, ma anche tutti i giudici nazionali, nonché la pubblica amministrazione (*ex multis*, Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 284: «Le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni»; Corte cost., n. 389/1989; Corte cost., n. 113/1985).

La stessa Corte di Giustizia, nella sentenza Taricco, ha ribadito Che «Qualora il giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali di cui trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto dell'Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all'IVA, detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione disapplicando, all'occorrenza, tali disposizioni e neutralizzando quindi la conseguenza rilevata al punto 46 della presente sentenza, senza che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (§ 49).

3.1. — Nei procedimenti in oggetto ricorrono le condizioni dalle quali la Corte di Giustizia fa discendere l'obbligo di disapplicazione delle norme di cui agli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, codice penale.

In particolare: ricorre la prima ipotesi di «illegittimità comunitaria», per ineffettività della complessiva disciplina sanzionatoria delle frodi; ricorre anche la disparità di trattamento sanzionatorio con i casi di frode lesiva dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana, riscontrata nella differente disciplina complessivamente prevista per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all'art. 291-*quater* decreto legislativo n. 43 del 1973, in quanto la sentenza della Corte di Appello ha condannato alcuni degli imputati odierni ricorrenti per l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (capo A dell'imputazione).

In particolare, i requisiti integranti l'illegittimità comunitaria per ineffettività della complessiva disciplina sanzionatoria delle frodi sono, come visto: 1) la pendenza di un procedimento penale riguardante «frodi gravi» in materia di imposta sul valore aggiunto; 2) l'ineffettività delle sanzioni previste «in un numero considerevole di casi di frode grave» che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

3.1.1. — Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che le imputazioni e la stessa sentenza della Corte di Appello impugnata evidenziano che il procedimento penale riguarda frodi gravi in materia di IVA, suscettibili di ledere gli interessi finanziari dell'UE, avendo ad oggetto uno dei più diffusi sistemi di frode IVA, nella prassi nota come «frode carosello»; termine con cui si intende comunemente un meccanismo fraudolento dell'Iva attuato mediante varie cessioni di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale l'impresa italiana acquirente detrae l'Iva, nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata; a tal fine, in genere viene interposto un soggetto, c.d. «società filtro», nell'acquisto di beni tra il reale venditore ed il reale acquirente; quest'ultimo risulta formalmente aver acquistato il bene dalla «società filtro», che emette una fattura con Iva, ma omettendo di versarla, mentre l'acquirente si crea una corrispondente detrazione.

In particolare, dall'imputazione di cui al capo A (art. 416 codice penale) e dalla sentenza impugnata, emerge che le frodi carosello venivano realizzate mediante falsa fatturazione e violazione dell'obbligo fiscale in materia di IVA, attraverso l'interposizione di una serie di società che consentiva la realizzazione di una serie di indebiti crediti d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, in alcuni casi anche con la predisposizione di documentazione di trasporto falsa, attestante la consegna di una merce in realtà mai consegnata, e attraverso la dissimulazione delle restituzioni di parte dell'Iva in conseguenza delle sovrappuntazioni poste in essere. E tale meccanismo trova compimento nelle condotte di violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestate ai capi H, H1, I, J1, L, N, O, P, Q, R, e consistenti nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società che se ne avvalevano allo scopo di realizzare un apparente credito di IVA. Completano il quadro le imputazioni relative alla violazione dell'art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (capi H1, I1, j2, K1, L1, N1, O1, P1, Q1, R1), contestate per



la mancata presentazione della dichiarazione Iva da parte delle società «cartiere». Si tratta di un insieme di elementi sufficientemente chiaro ed univoco, perché dallo stesso emerge, nei suoi connotati essenziali, proprio quel meccanismo frodatario cui la richiamata giurisprudenza comunitaria intende porre rimedio; di talché non può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che nel presente procedimento non vi sia anche la contestazione dei corrispondenti reati ex art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativi alla presentazione, da parte delle società riceventi le fatture per operazioni inesistenti, delle dichiarazioni dei redditi mediante l'uso di tali fatture.

3.1.2. — Tanto premesso, deve ritenersi innanzitutto sussistente il requisito, pur non determinato dalla sentenza Taricco nei suoi esatti confini, della gravità della frode: dalla lettura delle numerose imputazioni e della sentenza della Corte di Appello, emerge infatti che il meccanismo frodatario è stato attuato mediante emissione di fatture per imponibili molto significativi (in molti casi assai superiori al milione di euro e, a volte, superiori ai dieci milioni di euro per anno di imposta) e che l'omesso versamento IVA ha riguardato somme elevatissime (anche esse spesso superiori al milione di euro). E una frode che abbia determinato evasioni fiscali per milioni di euro appare senz'altro connotata dal requisito della gravità.

Va, inoltre, chiarito che nel concetto di «frode» grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'UE, assunto dalla Corte di Giustizia quale presupposto per la disapplicazione dei termini massimi di prolungamento della prescrizione, devono ritenersi incluse, nella prospettiva dell'ordinamento penale italiano, non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale — come nel caso degli articoli 2, 3 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 — ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano dirette all'evasione dell'IVA. Diversamente opinando, si otterrebbe una irragionevole disparità di trattamento in relazione a condotte comunque poste in essere al medesimo fine illecito, ma, altresì, la considerazione che proprio nelle operazioni fraudolente più complesse ed articolate (come le c.d. frodi carosello), e dunque maggiormente insidiose per il bene giuridico tutelato, le singole condotte, astrattamente ascrivibili alla tipicità di fattispecie penali prive del requisito espresso della fraudolenza — soprattutto a quelle di cui agli articoli 5, 8, 10-ter decreto legislativo n. 74/2000 — rappresentano la modalità truffaldina dell'operazione; sarebbe intrinsecamente irragionevole disapplicare le norme viziata da «illegittimità comunitaria», in relazione alle sole fattispecie connotate dal requisito espresso della fraudolenza, e non disapplicarle nelle fattispecie - strettamente connesse sotto il profilo fattuale, ed indispensabili per la configurazione del meccanismo frodatario — non connotate dal medesimo requisito.

Ma a corroborare tale principio sovviene, oltre al richiamato profilo di irragionevolezza rilevante sotto il profilo fattuale, un ben più pregnante argomento interpretativo, rappresentato dalla definizione di «frode» rilevante nell'ordinamento sovranazionale: al riguardo, già l'art. 325 TFUE, richiamato dalla Corte di Lussemburgo quale norma di diritto primario fondante l'obbligo di disapplicazione, sancisce che «L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (...)»; se, dunque, l'art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell'obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, esso ha ad oggetto «la frode e le altre attività illegali». E del resto, la Corte di Lussemburgo ha affermato il principio in discussione con riferimento ad una «frode carosello» nella quale erano contestate, altresì, fattispecie penali prive del requisito espresso della fraudolenza nella descrizione normativa. Inoltre, nella consapevolezza, che dovrebbe essere comune negli ordinamenti occidentali di *civil law*, che il linguaggio normativo, soprattutto nel diritto penale, delimita gli spazi di libertà, e dunque è essenziale nell'affermazione (e nelle diverse declinazioni) del principio di legalità, non può omettersi che la nozione di «frode» è specificamente definita dall'art. 1 della Convenzione PIF come «qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (...) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale [dell'Unione] o dei bilanci gestiti [dall'Unione] o per conto di ess[a]»; norma che viene richiamata dalla stessa sentenza Taricco a proposito dell'irrelevanza del fatto che l'IVA non venga riscossa direttamente per conto dell'Unione (§ 41).

3.1.3. - Con riferimento al secondo requisito individuato dalla Corte di Giustizia per rendere obbligatoria la disapplicazione delle norme sul prolungamento del termine di prescrizione, ed alla verifica, rimessa al giudice nazionale, di apprezzare l'ineffettività delle sanzioni previste «in un numero considerevole di casi di frode grave» che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, va innanzitutto evidenziata l'indeterminatezza del requisito, probabilmente più consono alle differenti esperienze ordinamentali di *common law*, che pure integrano, sovente in maniera significativa, la matrice culturale e giuridica della giurisprudenza europea.

Al riguardo — premesso che tale requisito sarà oggetto di più ampia considerazione nella valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità — va osservato che, ove si considerasse in astratto, ovvero con riferimento all'integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane, esso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, e anche di questa Corte; a ciò



ostando — come anche osservato da autorevole dottrina — non soltanto l'assenza di dati statistici affidabili, ma soprattutto l'orizzonte conoscitivo del singolo giudice, necessariamente limitato, dal vigente sistema processuale, ai fatti di causa, ovvero i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e dai quali dipenda l'applicazione di norme processuali (art. 187 codice procedura penale) rilevanti nel singolo processo, e non già nella generalità degli altri processi. Escluso che possa altresì risolversi in una prognosi meramente empirica, fondata su soggettivismi di difficile verificabilità (in senso epistemologico), il requisito del «numero considerevole di casi di frode grave» non può che intendersi, ai fini del giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità proposta, in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio.

Ebbene, alla stregua di tale nozione, deve ritenersi che il requisito ricorra in ragione del numero estremamente significativo di operazioni fraudolente oggetto di contestazione, poste in essere tramite l'interposizione di numerose società, reiterate nell'arco di più anni (dal 2003 al 2008), con la creazione di un'associazione a delinquere che vede il coinvolgimento di mezzi, uomini e strutture, e che ha causato l'evasione dell'IVA per importi di milioni di euro.

3.1.4. — E, come anticipato, ricorre anche la disparità di trattamento sanzionatorio con i casi di frode lesiva dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana. Si procede, infatti, anche per l'imputazione di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (capo A dell'imputazione); fattispecie che, sotto il profilo della disciplina della durata della prescrizione, presenta un «tetto massimo» (il massimo della pena edittale aumentato di un quarto), che invece non è previsto per l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi di cui all'art. 291-*quater* decreto legislativo n. 43 del 1973.

3.2. — La rilevanza della questione proposta deriva, dunque, dalla circostanza che alcuni dei numerosi reati contestati, ove i termini di prescrizione fossero calcolati secondo le norme di cui agli articoli 160 e 161 codice penale, sarebbero estinti per prescrizione. Al riguardo, essendo previste per i reati fiscali di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, pene non superiori ai sei anni di reclusione, il termine ordinario di prescrizione è pari a sei anni; in caso di atti interruttivi — l'ultimo dei quali, nella specie, Costituito dalla sentenza della Corte d'appello del 16 ottobre 2013 — la prescrizione massima è pari a sette anni e sei mesi.


Giova aggiungere che il comma 1-*bis* dell'art. 17 decreto legislativo n. 74 del 2000, che eleva i termini di prescrizione dei reati previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo decreto di un terzo, è stato introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, norma successiva alla commissione dei reati contestati. E tale disposizione è inapplicabile alla fattispecie in esame, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 36-*vicies* bis del decreto-legge citato, che stabilisce che «Le norme di cui al comma 36 - *vicies* semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Pertanto, prescindendo dai reati in ordine ai quali la Corte di Appello ha già dichiarato l'estinzione per prescrizione, e considerando che dagli atti a disposizione di questa Corte non emergono cause di sospensione, sarebbe comunque maturata, alla data odierna, la prescrizione dei reati fiscali commessi prima del 30 settembre 2008.

Quanto alle imputazioni oggetto del presente procedimento, va evidenziato che il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si perfeziona nel momento dell'emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento dell'emissione dell'ultimo di essi (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 6264 del 14 gennaio 2010, Ventura, Rv. 246193; Sez. 3, n. 10558 del 6 febbraio 2013, D'Ippoliti, Rv. 254759). Invece il reato di omessa dichiarazione (art. 5 dello stesso decreto legislativo) si consuma alla scadenza dei termini di legge per la presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2006, per l'anno di imposta 2005; 1° ottobre 2007, per l'anno di imposta 2006; 30 settembre 2008, per l'anno di imposta 2007).

Pertanto, dovrebbero considerarsi estinti per prescrizione i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000) contestati ai capi: H, I (fatture emesse negli anni 2006 e 2007); J1, O, R (limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2007); L (fatture emesse nell'anno 2006); N, P, Q (fatture emesse nell'anno 2007). E sarebbero del pari prescritti i reati ex art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, di cui ai capi: H1, I1 (limitatamente agli anni di imposta 2005 e 2006); J2 (limitatamente all'anno di imposta 2005); K1 (anno di imposta 2005); L1 (anno di imposta 2006).

La prescrizione, dunque, estinguerebbe molte delle condotte criminose oggetto di imputazione; e tale dato integra senz'altro — unitamente a quello rappresentato dalle numerose condotte (per gli anni di imposta precedenti al 2005) per le quali è stata già dichiarata la prescrizione in grado d'appello e all'unicità di disegno criminoso con il reato associativo — il «numero considerevole di casi di frode grave» che resterebbero impuniti in conseguenza della disciplina sul prolungamento, non oltre un quarto, del termine di prescrizione.



3.3. — La concreta rilevanza della questione non è, in ogni caso, esclusa dalla circostanza che la prescrizione per i reati sopra elencati sarebbe decorsa prima della pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia Taricco, dell'8 settembre 2015; ovvero, al più tardi: il 30 giugno 2015, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (considerando, quale data dell'ultima fattura emessa nel 2007, il 31 dicembre di quell'anno); il 1° aprile 2015, con riferimento alle omesse dichiarazioni per l'anno d'imposta 2006.

3.3.1 — Questo collegio è consapevole del fatto che, in ordine alla efficacia dell'obbligo di disapplicazione, si registra una divergenza interpretativa: la sentenza Sez. 3, n. 2210 del 15 settembre 2015, Pennacchini, Rv. 266121, ha disapplicato gli articoli 160 e 161 codice penale nei confronti di imputati per i quali i termini di prescrizione erano già scaduti prima della decisione della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015, sul rilievo che la sentenza Taricco fosse meramente dichiarativa del diritto dell'Unione; anche l'ordinanza n. 339 del 18 settembre 2015 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 13 gennaio 2016) con la quale la Corte di Appello di Milano ha sollevato questione di costituzionalità ha promosso il giudizio incidentale sul presupposto che quasi tutti i reati in contestazione fossero già estinti per prescrizione (§ 4 del Ritenuto in fatto), e dunque, in considerazione del brevissimo lasso di tempo (dieci giorni) dalla pubblicazione della sentenza Taricco, prima dell'8 settembre 2015. Al contrario, nel solco di una autorevole dottrina, e riprendendo le conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa Taricco dinanzi alla Corte di Giustizia, la Sez. 4 di questa Corte ha ritenuto che i principi affermati dalla stessa sentenza Taricco, in ordine alla possibilità di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli articoli 160 e 161 codice penale se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia (8 settembre 2015), in tal senso reputando non rilevante la questione di costituzionalità sollecitata (Sez. 4, n. 7914 del 25 gennaio 2016, Tormenti, Rv. 266078).

Prende atto dell'esistenza di tali due orientamenti l'ordinanza di promovimento di questione di legittimità costituzionale emessa da altro collegio di questa stessa sezione della Corte di cassazione, in data 30 marzo 2016, in un giudizio che ha per oggetto reati che sarebbero prescritti — secondo il regime degli articoli 160 e 161 codice penale — per la maggior parte, dopo l'8 settembre 2015. E tale ordinanza non prende posizione sulla maggiore persuasività dell'uno o dell'altro di tali orientamenti, ai fini della rilevanza della questione di legittimità proposta, proprio perché, anche qualora dovesse ritenersi maggiormente persuasiva la tesi della non applicabilità del *dictum* della Corte di Giustizia ai fatti per i quali la prescrizione era già maturata prima della sentenza dell'8 settembre 2015, i reati contestati in tale procedimento risulterebbero prescritti, per la maggior parte, successivamente a tale data.

3.3.2. — Il caso qui in esame ha invece per oggetto, come visto, reati la cui prescrizione sarebbe maturata — secondo il regime di diritto interno — prima dell'8 settembre 2015, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale che si propone può essere ritenuta rilevante, a condizione di richiamare e ribadire l'orientamento interpretativo fatto proprio dalla sentenza Cass., sez. 3, n. 2210 del 2015, secondo cui la disapplicazione degli articoli 160 e 161 codice penale opera anche nei confronti di imputati per i quali i termini di prescrizione erano già scaduti prima della decisione della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2015, sul rilievo che la sentenza Taricco è da considerarsi meramente dichiarativa del diritto dell'Unione.

E ad avviso di questo collegio non vi è spazio per interpretazioni diverse. Come ben evidenziato nella sentenza sez. 3, n. 2210 del 2015, nel caso Taricco, la Corte di Lussemburgo si è limitata ad interpretare una norma (oggi trasfusa nell'attuale art. 325 TFUE) già da tempo esistente nel diritto primario dell'Unione, che ha soltanto topograficamente mutato numerazione e collocazione con il passaggio dal trattato di Maastricht a quello di Amsterdam e poi a quello di Lisbona. Una norma che, imponendo sin dal 1993 agli Stati membri un obbligo di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione e, in ogni caso, di una tutela equivalente a quella apprestata ai corrispondenti interessi finanziari nazionali, era già pienamente applicabile al momento in cui erano stati commessi i fatti da parte degli imputati anche nel caso qui in esame. Gli imputati non possono dunque dolersi ora di un'applicazione, a proprio sfavore, di una norma già pienamente in vigore al momento del fatto, e dalla quale già discendeva l'inapplicabilità nei loro confronti della disciplina di cui agli articoli 160, ultima parte, e 161 codice penale. E non appare persuasivo, in senso contrario, l'argomento — espresso da una parte della dottrina - secondo cui la sentenza della Corte di giustizia, nello stabilire come una norma già esistente nel sistema del diritto UE debba essere interpretata, avrebbe natura solo formalmente dichiarativa. Tale argomento si basa essenzialmente sul duplice assunto che:

a) l'imputato non poteva prevedere, al momento dei fatti, che la disciplina prevista dal codice penale italiano in materia di prescrizione sarebbe stata dichiarata dalla Corte di giustizia, nel 2015, contraria all'art. 325 TFUE, o alle disposizioni dei trattati di Maastricht e di Lisbona che ne costituiscono gli antecedenti;

b) le condizioni per la disapplicazione della normativa interna sulla prescrizione («gravità della frode», «numero considerevole di casi», «disparità di trattamento con le frodi che ledono interessi finanziari interni») sono state delineate solo dalla pronuncia della Corte di giustizia e non erano precedentemente prevedibili in via interpretativa. Si tratta di un assunto che non appare condivisibile, perché prende le mosse da un mero inconveniente di fatto, costituito dalla difficile



prevedibilità dell'esito interpretativo fatto proprio dalla Corte dell'Unione, e pone, quale ulteriore condizione per la disapplicazione della normativa interna, la circostanza che il termine di prescrizione del reato scada dopo l'8 settembre 2015. Si tratta di una circostanza non richiamata dalla stessa Corte, la quale non ha inteso limitare nel tempo — come invece avvenuto in altri casi con esplicite statuizioni — gli effetti della propria pronuncia. Ed è del resto coerente con i principi di riferimento richiamati dalla sentenza Taricco la conclusione che la tutela dell'affidamento dell'imputato nel decorso della prescrizione sia da ritenere in ogni caso recessiva rispetto al superiore interesse finanziario dell'Unione, trattandosi essenzialmente di un affidamento immeritevole, perché avente ad oggetto l'incapacità dello Stato di perseguire e punire tempestivamente il reato. Questo collegio ritiene, dunque, che non vi sia spazio per la contraria interpretazione — costituzionalmente conforme quanto ai reati già prescritti alla data dell'8 settembre 2015 — secondo cui la sentenza Taricco trova applicazione solo per i reati il cui termine di prescrizione viene a scadere dopo tale data, trattandosi di un'interpretazione che non si presta in alcun modo ad essere conciliata con la lettera e la *ratio* di tale sentenza.

3.4. — Al fine di fugare ogni ulteriore dubbio circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che qui si propone, è necessario richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla prescrizione del reato nel giudizio di cassazione, allo scopo di evidenziare che, sulla base degli atti e dei motivi proposti, non emergono profili pregiudiziali dirimenti; con la conseguenza che sarebbe comunque necessario pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello, per essere i reati sopra elencati estinti per prescrizione.

3.4.1. — Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione del reato — come l'esistenza di altre cause di non punibilità — deve essere dichiarata a meno che non vi sia il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, codice procedura penale è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunciare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un «apprezzamento», ma ad una mera «constatazione». E l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (*ex plurimis*, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).

Altro principio costantemente affermato da questa Corte è che la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 codice procedura penale, ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (*ex multis*, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).

3.4.2. — I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, codice procedura penale, come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.

Infatti, i motivi di ricorso relativi alla responsabilità penale sono tali che il loro eventuale accoglimento renderebbe comunque necessario un rinvio al giudice del merito; rinvio incompatibile — come appena visto — con l'immediata applicabilità della prescrizione.

Essi attengono, infatti, sostanzialmente alla motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati contestati, anche con riferimento alla valutazione e all'utilizzabilità delle prove (motivi sopra riportati sub 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 3.3., 4., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 7.2., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 9., 10.1., 10.2., 10.3., 11.3.). Analoghe considerazioni valgono per le censure che attengono alla regolarità della sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio, uscito dall'ordine giudiziario (motivi sopra riportati sub 2.1., 2.2., 2.3., 5.1., 6., 7.6., 11., 11.5.), al tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza e il deposito della motivazione (sub 2.4.) a vizi della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza (sub 3.1.), o all'incompetenza territoriale (sub 2.5., 3.2., 5.2., 6., 7.1., 8., 11.1., 11.2.).

Ininfluenti, perché non riferibili neanche indirettamente alla responsabilità penale — e, dunque, all'ambito di applicazione del richiamato art. 129 — sono, infine, le censure relative al trattamento sanzionatorio e a alle circostanze (sub 2.14., 2.15., 6.2., 10.4., 11.4.), nonché alla prescrizione (sub 2.16., 11.5.).



E ad un primo esame, condotto allo specifico fine della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, i motivi di ricorso risultano, almeno in parte, non inammissibili; cosicché, quanto meno in relazione alle posizioni di alcuni dei ricorrenti, il rapporto processuale si deve ritenere validamente formato ed impone a questa Corte l'eventuale declaratoria della prescrizione.

#### 4. — Non manifesta infondatezza della questione.

Ricorrendo le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia che fondano l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare le norme interne di cui agli articoli 160, ult. comma, e 161, comma 2, codice penale, questa Corte dubita della compatibilità di tale obbligo con una serie di fondamentali principi costituzionali. Si sono già evidenziate sub 3.3.2. le ragioni dell'impraticabilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme dei principi enunciati dalla sentenza Taricco. Né l'oggettiva incertezza di alcuni dei requisiti enunciati da tale sentenza — quali la «frode», la «gravità» della frode, e la ricorrenza del «numero considerevole di casi» — può far propendere per l'alternativa — pur sostenuta da una parte della dottrina — della pratica inapplicabilità dell'obbligo di disapplicazione per indeterminatezza dei presupposti. Tale alternativa non è infatti oggettivamente praticabile, sia per la vigenza di un obbligo di fedeltà «comunitaria», sia per l'applicazione già operata anche da questa Corte (Sez. 3, n. 2210 del 15 settembre 2015, Pennacchini, Rv. 266121). Deve dunque svolgersi una serie di analitiche considerazioni — in larga parte analoghe a quelle già svolte da questa stessa sezione con l'ordinanza pronunciata il 30 marzo 2016 — circa la portata innovativa della sentenza Taricco e circa l'interpretazione dei parametri costituzionali di riferimento.

##### 4.1. — La dottrina dei controlimiti.

Secondo quanto ripetutamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare «copertura costituzionale» fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» (v. sentenze nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte «in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana» (v. sentenze nn. 183 del 1973, 170 del 1984)» (Corte cost., n. 1146 del 29 dicembre 1988, § 2.1.).

In particolare, nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento (all'epoca) comunitario, la Corte costituzionale ha riconosciuto la prevalenza del diritto sovranazionale nelle materie (in passato molto più circoscritte) di competenza dell'Unione, in ragione delle limitazioni di sovranità cui lo Stato italiano ha consentito sulla base dell'art. 11 Cost.; nondimeno, proprio nell'ambito di tali rapporti, è stata sovente ribadita la «garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali» dell'ordinamento costituzionale o con i «diritti inalienabili della persona umana» (Corte cost., n. 183 del 27 dicembre 1973, § 9); anche nella sentenza n. 170 del 8 giugno 1984 è stata ribadita la possibilità che «la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana», quanto alle disposizioni che «si assumano costituzionalmente illegittime (...) in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi» (§ 7).

La dottrina dei «controlimiti», elaborata come argine rispetto ad eventuali violazioni dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti inviolabili da parte delle fonti degli ordinamenti sovranazionale e internazionale, del diritto concordatario e delle stesse leggi costituzionali e di revisione, è stata concretamente «azionata» con riferimento al principio — ritenuto, appunto, supremo — del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost., nei rapporti con il diritto concordatario (Corte cost., n. 18 del 2 febbraio 1982, § 5), e, più di recente, nel rapporto con l'ordinamento internazionale, a proposito della norma consuetudinaria internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione per atti *jure imperii* (Corte cost., n. 238 del 22 ottobre 2014).

In particolare questa seconda sentenza ha evidenziato, sulla scia della dottrina, l'oggettività del «limite» (non rimoscibile neppure da chi lo oppone), a differenza della declinazione soggettiva e relativa insita nell'originaria formula, elaborata da pur autorevolissima dottrina costituzionale, delle «controlimitazioni» alle limitazioni di sovranità; la sentenza n. 238 del 2014, nell'individuare i «controlimiti» nei «principi qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale



dello Stato (...) che sovrintendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona» (§ 3.1.), ha ribadito efficacemente la natura dei «principi supremi» ed il sindacato di costituzionalità ad essa riservato in caso di loro compressione: «Non v'è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all'ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali «controlimiti» all'ingresso delle norme dell'Unione europea (*ex plurimis*: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (articoli 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988). In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, è pacifico che questa verifica di compatibilità spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme consuetudinarie internazionali. (...) Anche di recente, poi, questa Corte ha ribadito che la verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell'assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani è di sua esclusiva competenza (sentenza n. 284 del 2007); ed ancora, precisamente con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), che il rispetto dei diritti fondamentali, così come l'attuazione di principi inderogabili, è assicurato dalla funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2014)» (§ 3.2.).

Sulla base di tali rilievi vanno, dunque, articolati i dubbi di costituzionalità che l'obbligo di disapplicazione delle norme sul prolungamento dei termini di prescrizione solleva con riferimento a plurimi parametri costituzionali, ritenuti coesenziali al nucleo dell'identità costituzionale dell'ordinamento nazionale.

Infatti, oltre al profilo del principio dell'irretroattività della legge penale, sul quale si sono soffermate la già citata ordinanza della Corte di Appello di Milano, nonché le prime pronunce di legittimità, e la dottrina, a parere di questa Corte la dubbia costituzionalità dell'obbligo di disapplicazione deriva in maniera significativa dal principio di riserva di legge, e dagli altri principi fondamentali (articoli 3, 11, 27, comma 2, 101, comma 2, Cost.) invocati quali parametri di costituzionalità, talmente avvinti al «nucleo essenziale» della legalità da dover essere assunti in una considerazione sistematica e complessiva.

#### 4.2. - Il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.).

La disapplicazione delle norme di cui agli articoli 160, ult. comma, e 161, comma 2, codice penale, imposta dall'art. 325 TFUE, nell'interpretazione attribuita dalla Corte di Giustizia, determinerebbe la retroattività in *malam partem* della normativa nazionale risultante: l'effetto sarebbe, infatti, quello di allungare i tempi della prescrizione anche in relazione a fatti commessi prima della sentenza Taricco.

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha affrontato il problema della potenziale violazione del principio di legalità in materia penale, giungendo ad una conclusione negativa.

Adottando quale parametro di riferimento l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE) - secondo cui «Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima» — che, in forza del successivo art. 52 CDFUE, recepisce il principio del *nullum crimen* nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sulla corrispondente previsione dell'art. 7 CEDU, la Corte di Lussemburgo ha affermato che la materia della prescrizione del reato concerne il profilo processuale delle condizioni di procedibilità del reato, e dunque non è coperta dalla garanzia del *nullum crimen*; in tal senso, infatti, anche l'applicazione del termine di prescrizione a fatti già commessi, ma non ancora giudicati in via definitiva, deve ritenersi compatibile con l'art. 7 CEDU, che si limita a garantire che il soggetto non sia punito per un «fatto» o con una «pena» non previsti dalla legge al momento della sua commissione.

La sentenza Taricco espressamente afferma: «la disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell'ambito di un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all'occorrenza, la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari dell'Unione e quelli della Repubblica italiana. Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti dall'art. 49 della Carta» (§ 55); di conseguenza, «non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale (v., per analogia, sentenza Niselli, C.457/02, EU:C:2004:707, punto 30), né l'applicazione di una sanzione che; allo stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data della loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste» (§ 56); pertanto, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sulla previsione dell'art. 7





CEDU, «che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall'art. 49 della Carta», sostiene che «la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall'art. 7 della suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti» (§ 57).

La minore estensione del riconoscimento offerto, nell'ordinamento sovranazionale e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, al principio di legalità in materia penale, in quanto limitato alla previsione del fatto e della sanzione, implica, per la Corte di Giustizia, che la disciplina della prescrizione venga attratta nel regime processuale, non già sostanziale, governato dal principio del *tempus regit actum*.

4.2.1. — Ma la conclusione alla quale giunge la Corte di Giustizia non appare conforme al più esteso riconoscimento del principio di legalità in materia penale nell'ordinamento nazionale, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale, e di conseguenza, al principio di irretroattività della legge penale. Al riguardo, infatti, ciò che rileva è che l'obbligo di disapplicazione determinerebbe l'applicazione di una disciplina complessivamente più sfavorevole anche ai fatti commessi prima della sentenza Taricco.

L'art. 53 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea sancisce il criterio del best standard del livello di protezione nella tutela multilivello dei diritti fondamentali: «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri»; ed il precedente art. 49 della Carta di Nizza riconosce proprio il principio di legalità, ed il corollario dell'irretroattività, tra i diritti fondamentali dell'Unione.

Ebbene, pur nella consapevolezza che, nel recente caso Melloni, il più elevato standard di tutela garantito dal sistema domestico (spagnolo) è stato ritenuto recessivo rispetto alla *primauté* del diritto eurounitario (CGUE, GS, 26 febbraio 2013, Melloni c. *Ministerio Fiscal*), la Carta di Nizza afferma che, in caso di asimmetria nella tutela di un diritto fondamentale tra l'ordinamento nazionale e quello europeo, il diritto deve essere riconosciuto e salvaguardato nella sua più ampia estensione, secondo il criterio del best standard, rappresentando la tutela europea il livello di protezione minimo (in tal senso, di recente, si è espresso il *Bundesverfassungsgericht*, 15 dicembre 2015, R., nella medesima materia, oggetto del caso Melloni, del mandato di arresto europeo, affermando che la protezione dei diritti inalienabili garantiti dalla Costituzione tedesca prevale sull'applicazione della legislazione comunitaria).

Nel caso in esame, dunque, il principio di irretroattività dovrebbe essere garantito nella più ampia estensione riconosciuta dall'ordinamento costituzionale italiano, che vi ricomprende tutti i presupposti della punibilità, compresa la prescrizione.

4.2.2. — Va, del resto, osservato che la prescrizione rientra nell'ambito dei presupposti e delle condizioni della punibilità, ed in ragione di tale dimensione ne viene affermata la natura sostanziale, con conseguente riconoscimento della garanzia dell'irretroattività.

Sul punto, giova rammentare che la prescrizione è configurata nel nostro ordinamento come causa di estinzione del reato, come si evince *ad abundantiam* dall'inserimento nel relativo Capo I del Titolo VI del codice penale: sebbene la collocazione legislativa delle relative norme non assuma un carattere decisivo, ma sia comunque pregnante — soprattutto ove si pensi al diverso inquadramento del previgente codice Zanardelli del 1889, che qualificava la prescrizione come causa di estinzione dell'azione penale (art. 91) — la concezione sostanziale si fonda anche sull'interpretazione letterale dell'art. 157 codice penale («la prescrizione estingue il reato») e sulla possibilità, sancita dall'art. 129 codice procedura penale, di un accertamento giudiziale, sia pure nei limiti dell'evidenza probatoria, che il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato o che l'imputato non lo ha commesso, anche allorquando sia maturata la prescrizione; la norma, infatti, induce a ritenere che la prescrizione non incida sull'azione penale, atteso che, non avendo natura processuale, non ha efficacia preclusiva di ogni provvedimento sul merito.

Del resto, l'opinione minoritaria che in dottrina ha sostenuto la natura processuale della prescrizione, ha fondato la propria ricostruzione sull'ultrattività di alcuni effetti (confisca dei beni, obbligazioni civili) derivanti dal reato, seppur prescritto; ma la percorribilità di tale tesi sembrerebbe ancor più problematica alla luce dell'orientamento, ancora controverso, espresso in recenti pronunce, anche della giurisprudenza europea (Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia), sulla illegittimità di una misura ablativa senza una definitiva affermazione di responsabilità penale, in quanto impedita dalla prescrizione.

E tale conclusione trova conferma nella relazione che si instaura tra la prescrizione e altri istituti, che affidano la non punibilità del reato a giudizi *ex post* ed in concreto (sulla particolare tenuità dell'offesa, nell'art. 131-*bis* codice penale, sull'esito positivo della prova, nell'art. 168-*ter*, comma 2, codice penale), che presuppongono il perfezionamento di un fatto astrattamente punibile; tant'è che, nella messa alla prova, il corso della prescrizione del reato — in quanto presupposto astratto della punibilità — è sospeso (art. 168-*ter*, comma 1, codice penale), e la declaratoria di



estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* codice penale sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26 maggio 2015, Sorbara, Rv. 263885).

4.2.3. — Nel senso della natura sostanziale si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale, che nella sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, pronunciata a proposito della disciplina transitoria della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005, ha espressamente affermato: «la locuzione «disposizioni più favorevoli al *reo*» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche *in melius* alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato (sentenze n. 455 e n. 85 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000; n. 288 e n. 51 del 1999; n. 219 del 1997; n. 294 e n. 137 del 1996). Una conclusione, questa, coerente con la natura sostanziale della prescrizione (sentenza n. 275 del 1990) e con l'effetto da essa prodotto, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva» (Cass., Sez. I, 8 maggio 1998, n. 7442). Tale effetto, peraltro, esprime l'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...) l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio» (sentenza n. 202 del 1971; v. anche sentenza n. 254 del 1985; ordinanza n. 337 del 1999)».

E la natura sostanziale della prescrizione è stata di recente ribadita anche dalla sentenza 28 maggio 2014, n. 143, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del raddoppio dei termini di prescrizione per l'incendio colposo (§ 3). Sulla stessa linea si collocano le sentenze con cui, proprio sul presupposto della natura sostanziale delle norme sulla prescrizione, si è dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte *in malam partem*, poiché il principio di riserva di legge impedisce di incidere *in peius* non soltanto sulla fattispecie incriminatrice e sulla pena, ma altresì sugli altri presupposti e sulle condizioni della punibilità. In particolare, secondo quanto sottolineato da Corte cost. n. 324 del 1° agosto 2008, sono da ritenere «Inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, «di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (sentenza n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008)».

Non contrasta con tale orientamento la sentenza n. 236 del 2011, richiamata da Sez. 3, n. 2210 del 15 settembre 2015, Pennacchini, Rv. 266121. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha semplicemente ribadito che il principio della retroattività della *lex mitior* non riceve la medesima copertura costituzionale dell'art. 25, comma 2, Cost. riservata all'irretroattività della norma penale sfavorevole, e, vertendo il sindacato sulla disciplina transitoria della prescrizione, ha osservato come il parametro interposto invocato, rappresentato dall'art. 7 CEDU, non fornisca copertura «convenzionale» alla prescrizione, perché estranea al perimetro del principio di legalità nella declinazione della giurisprudenza europea.

4.2.4. — Come già in parte anticipato in sede di motivazione sulla rilevanza della questione (sub 3.3., 3.3.1., 3.3.2.), non ricorrono i presupposti per una interpretazione costituzionalmente conforme dell'obbligo di disapplicazione individuato dalla Corte di Giustizia: al riguardo, non appare persuasiva la tesi, pur autorevolmente sostenuta in dottrina, secondo la quale la disciplina della prescrizione avrebbe natura sostanziale prima dell'esercizio dell'azione penale, assumendo invece natura processuale dopo l'attivazione della pretesa punitiva, con la conseguenza che solo la disciplina dell'interruzione della prescrizione sarebbe attratta nella logica del processo, e dunque sottratta alla garanzia dell'art. 25, comma 2, Cost.; in tal senso, l'obbligo di disapplicazione dei termini «ordinari» di interruzione della prescrizione, sancito dalla sentenza Taricco, e comportanti un prolungamento dei termini massimi della causa estintiva, sarebbe governato dal principio *tempus regit actum*. La tesi esposta, infatti, si pone in contraddizione con la giurisprudenza costituzionale già richiamata, che ritiene coperti dalla garanzia della riserva di legge tutti gli «aspetti inerenti alla punibilità, (...) fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi (sentenza n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008)» (Corte cost., n. 324 del 2008). E non risulta comunque condivisibile l'assunto di fondo dal quale tale tesi muove, e cioè che la *ratio* della prescrizione sarebbe duplice: prima del processo, sarebbe legata al «tempo dell'oblio»; dopo l'esercizio dell'azione penale sarebbe governata da una logica di contenimento dei tempi processuali. Infatti, la prescrizione, almeno nella attuale disciplina positiva, non può essere ritenuta funzionale alla salvaguardia del principio della durata ragionevole del processo, perché — come condivisibilmente osservato da autorevole dottrina — la conformazione positiva dell'istituto, il cui corso continua a decorrere pure successivamente all'esercizio dell'azione penale, rende la causa estintiva un (legittimo) obiettivo dell'imputato di definizione processuale che determina, al contrario, una significativa dilatazione dei tempi processuali.



4.2.5. — Peraltro, l'eventuale distinzione tra disciplina sostanziale della prescrizione e disciplina processuale dell'interruzione della prescrizione apparirebbe una *fictio* insuscettibile di fondare, comunque, un'applicazione di più lunghi termini di prescrizione a fatti commessi in precedenza. Deve infatti ribadirsi che, sotto il profilo del principio di irretroattività della legge penale non rileva che l'aspettativa dell'imputato non riguardi più il tempo di commissione del reato, ma, dopo l'esercizio dell'azione penale, il tempo del processo. Infatti, un'aspettativa declinata in tali termini sarebbe da qualificare quale interesse di fatto irrilevante sotto il profilo processuale, e ancor prima costituzionale. Ciò che, al contrario, viene in rilievo è il diritto dell'imputato a non subire l'applicazione, imprevista, di una disciplina penale complessivamente più rigorosa rispetto a quella vigente al momento di commissione del fatto.

Tale essendo la dimensione sistematica della prescrizione, non merita di essere condivisa, la tesi dottrinale e giurisprudenziale — già analizzata sub 3.3.2. — che propone di delimitare gli effetti dell'obbligo di disapplicazione in *malam partem* imposto dalla sentenza Taricco ai soli reati per i quali la prescrizione non era ancora maturata al momento della pubblicazione della decisione (8 settembre 2015), escludendo quelli per i quali il termine di prescrizione era già decorso. Tale tesi appare infatti fondata su un duplice argomento fallace: la natura processuale della prescrizione, che ne consentirebbe l'applicazione secondo il principio *tempus regit actum*, e la natura costitutiva della sentenza della Corte di Giustizia, assunta a fonte diretta del diritto penale. Deve infatti ribadirsi che la sentenza Taricco, non può essere considerata, nell'ordinamento nazionale, alla stregua di una legge processuale, la cui entrata in vigore segna il limite temporale di applicazione. E in ogni caso, anche se l'obbligo di disapplicazione in *malam partem* dovesse ritenersi riferito ad una disciplina processuale, governata dal principio *tempus regit actum*, va evidenziato che il dispositivo della sentenza Taricco non indica alcuna delimitazione temporale. E, del resto, anche l'espressione «quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti», contenuta al § 57 della motivazione, appare quantomeno controversa, potendo riferirsi l'esclusione dell'allungamento dei termini di prescrizione ai soli reati per i quali la prescrizione sia stata già dichiarata; un riferimento, dunque, che, anche in considerazione dell'oggetto del rinvio pregiudiziale, riguardante un procedimento nel quale i reati non erano già prescritti, né si sarebbero prescritti in un lasso imminente di tempo, sembra concernere soltanto i «rapporti esauriti», ovvero i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con espressa declaratoria di estinzione per prescrizione, e non anche i rapporti ancora pendenti.

4.3. — Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

La violazione del diritto dell'imputato a non subire l'applicazione, imprevista, di una disciplina penale complessivamente più rigorosa rispetto a quella vigente al momento di commissione del fatto può essere inoltre apprezzata sotto un diverso profilo, che coinvolge la garanzia sancita del diritto di difesa dall'art. 24 Cost., in relazione alla quale la Corte costituzionale ha già fatto valere i controlimiti, quanto alla compressione del diritto di difesa (*cf.*, *supra*, 4.1.). Infatti, nel caso qui in esame, un'applicazione retroattiva (ai fatti commessi prima della sentenza Taricco) del prolungamento dei termini massimi di prescrizione comprometterebbe la posizione dell'imputato, che, legittimamente, e sulla base delle informazioni sui presupposti della punibilità vigenti al momento della scelta processuale, abbia deciso di non beneficiare dei vantaggi premiali connessi alla scelta dei riti alternativi, e, sulla base dei nuovi presupposti, più sfavorevoli, non possa più esercitare le facoltà difensive riconosciutegli nella competente scansione procedimentale.

E il sostanziale «cambiamento delle regole in corsa» che conseguirebbe all'obbligo di disapplicazione sancito dalla sentenza Taricco appare suscettibile di violare non soltanto il «nucleo essenziale» del diritto di difesa, riconosciuto e garantito dall'art. 24 Cost., ma altresì il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento con chi, in analoga situazione processuale, e nella consapevolezza dei nuovi presupposti della punibilità legati al prolungamento dei termini di prescrizione, è ancora in tempo per esercitare le facoltà difensive connesse alla scelta dei riti alternativi, ed ai conseguenti trattamenti sanzionatori premiali.

4.4. — Il principio di tassatività e determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.).

Come anticipato in sede di motivazione sulla rilevanza della questione, la Corte di Giustizia individua i presupposti dell'obbligo di disapplicazione delle norme sull'interruzione della prescrizione in concetti vaghi ed indeterminati — il cui richiamo sembra dunque comportare una violazione dei principi di tassatività e determinatezza che regolano anche l'istituto della prescrizione — quali «la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE» ed il «numero considerevole di casi di frode grave» che dovrebbe essere oggetto di accertamento giudiziale.

Si deve qui ribadire, sotto un primo profilo, che la nozione di «frode grave» è rimessa alla valutazione del giudice, in assenza di parametri normativi univoci e direttamente applicabili. E anche la delimitazione dell'ambito di operatività dell'obbligo di disapplicazione, riconosciuto dalla Corte di Giustizia a «la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE», resta del tutto affidata al giudice, non essendo specificate le fattispecie incriminatrici per le quali tale obbligo dovrebbe valere. Resta, dunque, l'oggettiva indeterminatezza dell'ambito di operatività dell'obbligo di disapplicazione, non essendo disposto, in maniera precisa, se esso operi soltanto con riferimento ai reati tributari con condotta fraudolenta (articoli 2, 3 e 11 - decreto legislativo n. 74/2000), o anche con riferimento ai reati tributari che non descrivono una



fraudolenza della condotta (articoli 4, 5, 8, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater - decreto legislativo n. 74/2000), ovvero anche con riferimento ad altri reati potenzialmente offensivi degli interessi finanziari dell'UE (tra i quali l'art. 640-bis codice penale, sovente contestato nei procedimenti penali per le c.d. «frodi carosello»). Deve inoltre osservarsi che l'art. 325 TFUE non pare essere una regola suscettibile di applicazione giudiziale automatica, ma, al più, una regola sulla produzione di norme, diretta all'UE e agli Stati membri; in ambito giurisdizionale, invece, può essere assunta non già come regola, che risponde alla logica della tassatività, bensì come principio, che risponde alla diversa logica del bilanciamento di interessi.

Parimenti indeterminato risulta il parametro costituito dalla valutazione, rimessa al giudice nazionale, dell'ineffettività delle sanzioni previste «in un numero considerevole di casi di frode grave» che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. È sufficiente ribadire, sul punto, quanto già osservato in sede di valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità. Tale requisito può essere considerato in astratto, ovvero con riferimento all'integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane; in tal caso, tuttavia, esso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, e anche di questa Corte; a ciò ostando non soltanto l'assenza di dati statistici affidabili, ma soprattutto l'orizzonte conoscitivo del singolo giudice, necessariamente limitato, dal vigente sistema processuale, ai fatti di causa, ovvero i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e dai quali dipenda l'applicazione di norme processuali (art. 187 codice procedura penale) rilevanti nel singolo processo, non già nella generalità degli altri processi. In una seconda ipotesi ricostruttiva, il presupposto potrebbe risolversi in una prognosi meramente empirica, del singolo giudice, e dell'esperienza soggettivamente espressa; in tal caso, tuttavia, esso sarebbe del tutto vago ed indeterminato, in quanto fondato su soggettivismi di difficile verificabilità. In una terza ipotesi, seguita da questa Corte ai diversi fini della valutazione della rilevanza della questione, il requisito del «numero considerevole di casi di frode grave» può essere inteso in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del giudizio rimesso al singolo giudice. In tutti i casi, dunque, anche in quest'ultimo, che sembra affidare al giudice una più ristretta base cognitiva, la valutazione sul «grado» (statistico, soggettivo, empirico) di ineffettività delle previsioni sanzionatorie resta comunque rimessa all'esclusiva decisione del giudice nazionale, sulla base di parametri non predeterminati né predeterminabili; con la conseguenza che la disapplicazione in *malam partem* finirebbe per fondarsi su vere e proprie valutazioni politico-criminali, riservate, nel nostro ordinamento al potere legislativo.

4.5. — Il principio di separazione dei poteri e di sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.).

La censurata mancanza di tassatività dei principi-guida espressi dalla sentenza Taricco ha — come anticipato — anche l'effetto di attribuire all'ordine giudiziario un anomalo potere normativo riservato al legislatore, che pare violare il principio fondamentale della separazione dei poteri e il precetto che impone che il giudice sia soggetto «soltanto alla legge».

Al riguardo, va ribadito che la soggezione del giudice «soltanto alla legge» comprende certamente anche le fonti sovranazionali che, in virtù delle limitazioni di sovranità consentite con la stipula dei Trattati, integrano il nostro sistema costituzionale delle fonti. Tuttavia, la frizione con il principio di separazione dei poteri non deriva, nel caso in esame, dalla «provenienza» europea, o giurisprudenziale della norma, bensì dal contenuto della norma, che rimette direttamente al giudice la valutazione di adeguatezza di una disciplina penale ai fini di prevenzione. In altri termini — come già visto — al giudice viene affidata una valutazione di natura politico-criminale, relativa all'efficacia general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari dell'U.E., che, in base al principio della divisione dei poteri, non può che competere al legislatore, nazionale o comunitario che sia.

4.6. — Il principio della finalità rieducativa della pena e il principio di ragionevolezza (artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.).

Come già più volte ricordato, l'obbligo di disapplicazione delle norme sull'interruzione della prescrizione, con il conseguente prolungamento dei relativi termini, viene affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento ai «casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea». La disciplina, derogatoria rispetto a quella generale, rinviene dunque la propria *ratio* nella tutela degli interessi finanziari dell'U.E., che fonderebbe una maggiore estensione della punibilità delle «frodi gravi» per la salvaguardia dell'interesse alla percezione dei tributi in ambito comunitario. Tuttavia, il prolungamento dei termini di prescrizione, e quindi della punibilità, in ragione della tutela degli interessi finanziari dell'U.E., comporta una funzionalizzazione della pena che risulta eccentrica rispetto al teleologismo costituzionale: la pena non tende più alla rieducazione del condannato, secondo quanto previsto dall'art. 27, terzo comma, Cost., ma diviene strumento di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tal modo, la visione personalistica sottesa alla funzione rieducativa della pena affermata dalla Costituzione soccombe



alla visione patrimonialistica e finanziaria sottesa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Né potrebbe fondatamente obiettarsi che gli interessi finanziari dell'Unione sono un legittimo bene giuridico suscettibile di tutela, perché, in tal modo, si incorrerebbe in una inversione metodologica: invero, è pacifico che gli interessi finanziari dell'U.E. (e qualsiasi interesse patrimoniale ritenuto meritevole di tutela da parte del legislatore) fondano la tutela penale apprestata con le relative fattispecie incriminatrici a salvaguardia dell'interesse alla percezione dei tributi (anche "comunitari"); ma l'assetto della punibilità non può essere modificato, mediante prolungamento dei termini di prescrizione, consentendo l'applicazione della sanzione penale all'esclusivo fine di tutelare gli interessi finanziari, anziché al fine di tendere alla risocializzazione del condannato.

Va, al riguardo, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha valorizzato il principio di rieducazione sul piano della struttura del reato (sentenza n. 364 del 1988), e sul piano della dimensione teleologica della pena, mediante l'affermazione dell'immanenza della finalità rieducativa alla fase dell'astratta previsione normativa, della concreta commisurazione, e dell'esecuzione (sentenza n. 313 del 1990).

Sotto diverso ed ulteriore profilo, va sottolineato che il fondamento della prescrizione è stato individuato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nella funzione special-e general-preventiva della pena, sul rilievo che il decorso del tempo dal reato affievolirebbe le esigenze di prevenzione, sia sotto il profilo dell'allarme sociale, sia sotto il profilo dell'attitudine rieducativa di una pena che verrebbe applicata nei confronti di una persona potenzialmente «diversa», che potrebbe, in ipotesi, essersi nel frattempo integrata e, magari, riappropriata del valore precedentemente offeso. La Corte costituzionale, nella sentenza 28 maggio 2014, n. 143, con la quale ha dichiarato l'illegittimità del raddoppio dei termini di prescrizione per l'incendio colposo, significativamente evidenzia la connessione tra prescrizione e funzione rieducativa della pena. Afferma, altresì, che entrambi gli elementi, di natura general-e e special-preventiva, sono strettamente collegati alla gravità del reato, come dimostrato dall'ancoraggio legislativo del termine prescrizionale alla pena massima prevista in astratto per il reato; nondimeno, ammette che il legislatore dispone di una ampia discrezionalità nello stabilire termini prescrizionali derogatori rispetto alla mera gravità dei reati; tuttavia, delimita il perimetro di legittimità dell'esercizio di tale discrezionalità, individuando nel particolare allarme sociale di alcuni reati, ovvero nella particolare difficoltà di indagine e di accertamento processuale, che incida in maniera rilevante sulla durata media del processo, le ragioni che possono fondare la previsione di più ampi termini di prescrizione.

Ebbene, nel caso dell'obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, il prolungamento dei termini di prescrizione riguarderebbe non già «alcuni tipi di reato», ma soltanto i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. In altri termini, il prolungamento dei termini non coinvolgerebbe tutte le fattispecie astratte di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, previste dagli articoli 2, 5 e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, bensì soltanto le fattispecie concrete che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea»; non è il «tipo di reato» che viene assunto a *discrimen* del differente trattamento, ragionevole in virtù del maggior allarme sociale o della complessità dell'accertamento, ma il «tipo di fatto», in quanto offensivo degli interessi finanziari dell'UE.

Tale conseguenza pare comportare una violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto determina ingiustificabili sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee: la stessa fattispecie, in ipotesi di dichiarazione fraudolenta, ove lesiva degli interessi finanziari dell'UE, sarebbe sottoposta ad un prolungamento dei termini di prescrizione; ove risulti lesiva di interessi finanziari domestici, sarebbe disciplinata dagli ordinari termini di prescrizione. La medesima tipologia di fattispecie astratta, del resto, esclude che la sperequazione di trattamento possa essere giustificata da un maggior allarme sociale ovvero da una maggior complessità di accertamento.

4.7. — Il principio del rispetto da parte dell'Unione europea dei controlimiti alle limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.).

I controlimiti — a cui si è già fatto riferimento sub 4.1. — assumono rilevanza sia in negativo, nella prospettiva nazionale (ai sensi dell'art. 11 Cost.) e nella prospettiva eurounitaria (ai sensi dell'art. 4.2 TUE), sia in positivo, quali riflessi dei limiti alle attribuzioni dell'Unione imposti dagli stessi Trattati (articoli 83, 258 e 325 TFUE).

In tal senso, va evidenziato che il profilo dei «controlimiti» è legato non soltanto all'individuazione ed alla salvaguardia dei principi supremi, ma altresì alle limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. Ebbene, le limitazioni di sovranità, oltre a non poter trascinare in vere e proprie cessioni di sovranità, in tanto sono costituzionalmente legittime, in quanto siano adottate «nelle forme e nei limiti» previsti dalle fonti che le consentono. Al riguardo, va ricordato che il Trattato sull'Unione europea, fonte delle «limitazioni di sovranità» consentite ai sensi dell'art. 11 Cost., prevede, all'art. 4.2: «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura



fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». Va anche ribadito che i parametri costituzionali invocati, come si è già osservato, connotano l'identità costituzionale del nostro ordinamento, essendo «insiti» nella struttura fondamentale dello Stato italiano e devono perciò fungere da limite all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. E, in tale quadro, deve rilevarsi che la sentenza Taricco sembra travalicare i confini delle attribuzioni riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell'Unione.

Invero, la Corte di Giustizia individua la «base legale» per la tutela penale degli interessi finanziari dell'U.E. nell'art. 325 TFUE, che, come si evince dalla collocazione e dal tenore, non è una norma penale; l'art. 325 TFUE, infatti, è una disposizione sulla produzione delle leggi, rivolta agli Stati membri, a carico dei quali pone un obbligo di risultato preciso, come si evince dal comma 2, secondo cui «Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari». Da tale disposizione, e dal complessivo quadro istituzionale dell'Unione, deriva che l'eventuale inadeguatezza della tutela penale apprestata da un ordinamento nazionale potrebbe essere sanzionata con una procedura di inadempimento dello Stato membro (art. 258 e ss. TFUE), non già con l'affermazione di un obbligo di disapplicazione con effetti penali *in malam partem* rivolto ai giudici nazionali; oppure l'Unione avrebbe la possibilità, alternativa, di esercitare i poteri conferiti dall'art. 83 TFUE, mediante adozione di direttive, previo inserimento della materia delle frodi nell'ambito delle competenze penali indirette dell'Unione. E qui si coglie l'ulteriore profilo di travalicamento dei limiti — che, come si è evidenziato, incide sul rispetto dell'art. 11 Cost. — in quanto il Trattato U.E. riconosce alle istituzioni dell'Unione, nell'ambito di quelle «limitazioni di sovranità» consentite dall'art. 11 Cost., competenza penale soltanto indiretta, prevedendo l'adozione di direttive in alcune sfere di criminalità caratterizzate da una dimensione transnazionale; in tal senso, l'art. 83 TFUE prevede che «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni»; e tra tali «materie» non rientrano, allo stato, le frodi agli interessi finanziari dell'Unione, essendo previste le seguenti «sfere di criminalità»: «terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata».

L'assunzione dell'art. 325 TFUE quale «base legale» per la tutela penale di interessi finanziari dell'U.E., dunque, oltre ad eccedere la natura programmatica della disposizione, finisce per attribuire una competenza penale diretta all'Unione, al di fuori degli stessi limiti istituzionali previsti dal Trattato.


5. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dunque proposta la questione di legittimità costituzionale che può essere sintetizzata come segue:

Se l'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, TFUE, dal quale — nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015, causa C - 105/14, Taricco — discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza europea, allorché ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato;

violati i controlimiti alle limitazioni di sovranità previste dall'art. 11 Cost. e, in particolare,

1) l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della irretroattività della legge penale, perché la disapplicazione delle norme di cui agli articoli 160, ult. comma, e 161, comma 2, codice penale, imposta dall'art. 325 TFUE, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, determina la retroattività *in malam partem* della normativa nazionale risultante, con l'effetto di allungare i tempi della prescrizione anche in relazione a fatti commessi prima della sentenza Taricco;

2) gli articoli 24 e 3 Cost., perché un'applicazione retroattiva (ai fatti commessi prima della sentenza Taricco) del prolungamento dei termini massimi di prescrizione comprometterebbe la posizione dell'imputato, che, legittimamente, e sulla base delle informazioni sui presupposti della punibilità vigenti al momento della scelta processuale, abbia deciso di non beneficiare dei vantaggi premiali connessi alla scelta dei riti alternativi, e, sulla base dei nuovi



presupposti, più sfavorevoli, non possa più esercitare le facoltà difensive riconosciutegli nella competente scansione procedimentale; con disparità di trattamento con chi, in analoga situazione processuale, e nella consapevolezza dei nuovi presupposti della punibilità legati al prolungamento dei termini di prescrizione, è ancora in tempo per esercitare le facoltà difensive connesse alla scelta dei riti alternativi, ed ai conseguenti trattamenti sanzionatori premiali;

3) l'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della tassatività e determinatezza delle disposizioni penali, perché la Corte di Giustizia individua i presupposti dell'obbligo di disapplicazione delle norme sull'interruzione della prescrizione in concetti vaghi ed indeterminati, quali «la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE» ed il «numero considerevole di casi di frode grave»;

4) l'art. 101, secondo comma, Cost., sotto il profilo della separazione dei poteri e della sottoposizione del giudice soltanto alla legge, perché l'individuazione dei presupposti dell'obbligo di disapplicazione delle norme sull'interruzione della prescrizione in concetti vaghi ed indeterminati ha l'effetto di affidare al giudice una valutazione di natura politico-criminale, relativa all'efficacia generai-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finanziari dell'U.E., che spetta, invece, al legislatore;

5) gli articoli 27, terzo comma, e 3 Cost., quanto alla finalità rieducativa della pena e alla ragionevolezza nella determinazione della stessa, perché il prolungamento dei termini di prescrizione, e quindi della punibilità, in ragione della tutela degli interessi finanziari dell'U.E., comporta una funzionalizzazione della pena non più alla rieducazione del condannato, ma alla tutela di tali interessi finanziari, senza il necessario collegamento con la gravità del reato, e con ingiustificabili sperequazioni di trattamento nei confronti di chi commetta analoghi reati con esclusiva lesione di interessi finanziari domestici;

6) l'art. 11 Cost., il quale prevede il rispetto, da parte dell'Unione europea, dei controllimiti alle limitazioni della sovranità degli Stati membri, perché i principi espressi con la richiamata sentenza Taricco travalicano i confini delle attribuzioni riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell'Unione, utilizzando come «base legale» per la tutela penale degli interessi finanziari dell'U.E. l'art. 325 TFUE, che non è una norma penale e non attribuisce una competenza penale diretta all'Unione.

*P.Q.M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, § 1 e 2, TFUE, dalla quale — nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, 8 settembre 2015; causa C-105/14, Taricco — discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli articoli 160, comma 3, e 161, comma 2, codice penale, in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per contrasto di tale norma con gli articoli 3, 11, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, Cost.*


*Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, disponendo che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma il 31 marzo 2016

*Il Presidente:* ROSI

*Il consigliere estensore:* ANDRONIO



## N. 3

*Ordinanza del 7 ottobre 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sede di Catanzaro  
sul ricorso proposto da Maio Guglielmo S.r.l. contro Regione Calabria*

**Ambiente - Norme della Regione Calabria - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti - Sospensione, per il periodo di un anno, del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti e dei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.**

- Legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), art. 1.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

## SEZIONE PRIMA

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 414 del 2016, proposto da:

Maio Guglielmo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Bice Annalisa Pasqualone, codice fiscale PSQBNN71D57F376M, Lazzaro Di Trani codice fiscale DTRLZR58C10I907D, con domicilio eletto presso Alessio Sculco in Catanzaro, viale dei Normanni n. 45;

## CONTRO

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna codice fiscale MNNMSM69E03F839T, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Uff. legale Regione Calabria;

Per l'annullamento:

1. dell'atto prot. 69076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso il procedimento VIA/AIA relativo al progetto di discarica di rifiuti pericolosi e non da ubicarsi in località Giammigione del Comune di Crotona;
2. dell'atto prot. 32079 del 3 febbraio 2016 con cui la Regione Calabria ha reso chiarimenti in relazione alla prescrizione n.1 del parere favorevole reso dalla STV nella seduta del 18 gennaio 2016;
3. della nota Pec del 1° febbraio 2016, non conosciuta e mai comunicata;
4. di ogni altro connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso, ove occorra il verbale della STV del 18 gennaio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2016 la dottoressa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Oggetto di questo giudizio è l'azione di annullamento, promossa ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dell'atto prot. n. 0069076 del 2 marzo 2016 con cui la Regione Calabria ha sospeso, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti (e, in ogni caso, per la durata massima di un anno), il procedimento avviato dalla Maio Guglielmo S.r.l., con istanza del 30 luglio 2009, e diretto alla Valutazione di impatto ambientale e al rilascio della Autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi da collocarsi in località Giammigione, presso il Comune di Crotona.





2. Il procedimento era stato attivato dalla società interessata sul presupposto che il piano regionale di gestione dei rifiuti efficace *ratione temporis* individuava un sito idoneo nella predetta località; si è protratto, intervallato da diversi giudizi introdotti dinanzi a questo Tribunale, dal 2009 fino al momento di adozione dell'atto che ne ha disposto la sospensione *ad tempus*.

3. Al fine di contestualizzare la controversia in esame, pare opportuno segnalare che:

al momento dell'adozione dell'atto di sospensione, il procedimento amministrativo risultava essere in fase di doveroso rinnovamento, poiché con sentenze di questo Tribunale (TAR Calabria, Catanzaro n. 403 del 2011 e n. 998 del 2012, passate in giudicato) erano state annullate le precedenti valutazioni negative di compatibilità ambientale (decreti n. 5066 dell'8 aprile 2010 e n. 9549 del 1° agosto del 2011 della Regione Calabria);

da ultimo, con sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, I sez., 27 aprile 2015, n. 719 (confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 3794) è stata rigettata l'azione di ottemperanza diretta ad ottenere il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;


infine, con successiva sentenza, sempre di questa Sezione, n. 531 del 22 marzo 2016, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ad un sopravvenuto atto recante «l'archiviazione» del procedimento in controversia e, contestualmente, accertata l'illegittimità del predetto atto ex art. 34 comma 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ai fini della eventuale azione risarcitoria.

4. La determinazione recante la sospensione procedimentale, oggetto dell'odierna impugnazione, come chiaramente rappresentato anche nella sua motivazione, è stata adottata in «applicazione ed esecuzione» della legge regionale n. 8 del 16 febbraio 2016 (entrata in vigore il giorno 20 febbraio 2016) «Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti», il cui art. 1 - anche esso riportato testualmente nella parte motiva del provvedimento - così statuisce: «nelle more dell'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, allo scopo di garantire la tutela giuridica dell'ambiente e in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento, è sospeso il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente. La sospensione di cui al presente comma ha la durata di un anno (comma 1); per le medesime finalità rimangono altresì sospesi per il periodo previsto dal comma 1 i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, pendenti presso gli uffici della Giunta Regionale (comma 2); le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza (comma 3)».

Sul presupposto interpretativo che il procedimento avviato nel 2009 concernente il «progetto per una discarica per rifiuti pericolosi e non, da ubicarsi in località Giammiglione del Comune di Crotona, presentato dalla Maio Guglielmo S.r.l., rientra nella casistica di cui alla succitata normativa» e considerando che, con la nota del Dipartimento regionale ambiente e territorio del 3 febbraio 2016, era già stata convocata la conferenza di servizi per il successivo 9 marzo, con l'atto gravato l'amministrazione regionale ha quindi disposto «la sospensione del procedimento AIA e, pertanto, dei lavori della conferenza di servizi».

5. La domanda di annullamento portata alla cognizione del Tribunale è fondata sull'assunto della illegittimità dell'atto in esame «derivata» dalla dedotta illegittimità costituzionale della norma regionale di cui esso costituisce mera «applicazione ed esecuzione»; la *causa petendi* è infatti integrata, nel caso specifico, esclusivamente dalle censure di incostituzionalità della legge regionale, alla stregua di diversi parametri costituzionali, tra i quali quello di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione che prevede la competenza esclusiva del legislatore statale nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema.

6. Sulla ammissibilità del ricorso contenente motivi di diritto ex art. 40 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 corrispondenti esclusivamente a censure di incostituzionalità della norma, in applicazione della quale è adottato il provvedimento amministrativo impugnato, il Tribunale si è già espresso positivamente con la sentenza non definitiva TAR Catanzaro n. 1916 del 5 ottobre 2016 adottata nell'ambito di questo stesso giudizio.



7. Il rapporto di presupposizione intercorrente tra la norma legislativa regionale e l'atto adottato dall'amministrazione si riverbera invero sul profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, sollevata con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione che, ad avviso del Tribunale non è neanche manifestamente infondata, cosicché sussistono entrambi i presupposti per l'adozione della presente ordinanza ex art. 23 l'11 marzo 1953 n. 87.

8. In particolare, quanto alla rilevanza della questione nel presente giudizio deve osservarsi che:

la norma regionale di cui all'art. 1 legge regionale 8/2016 attribuisce all'amministrazione titolare del procedimento diretto al rilascio delle valutazioni di impatto ambientale e delle autorizzazioni integrate ambientali per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti sul o nel suolo, il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i relativi procedimenti, qualora all'entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge;

si tratta di un potere amministrativo privo di spazi decisionali, sia quanto all'anche al quando, essendo rimessa all'amministrazione regionale unicamente una valutazione interpretativa della sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiché in caso di soluzione positiva, l'adozione dell'atto di sospensione risulta, per come è formulata la norma, doverosa sotto ogni profilo;

tant'è che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, e considerando che il procedimento amministrativo avviato su istanza della Maio Guglielmo S.r.l. rientrasse pienamente nella sfera di applicabilità dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, sia per l'oggetto (trattandosi del progetto di realizzazione di una nuova discarica di rifiuti pericolosi e *non*), che per le coordinate temporali (trattandosi di un procedimento ancora in fase di svolgimento), il Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria ha adottato il provvedimento di sospensione procedimentale, sulla cui illegittimità derivata il Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale sopra richiamato, con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione, è determinata proprio dal rapporto di mera applicazione intercorrente tra l'atto amministrativo gravato e la norma regionale che ne costituisce il fondamento.


In particolare, avendo la parte ricorrente dedotto la illegittimità derivata dell'atto amministrativo per effetto della incostituzionalità della norma regionale, al fine di vagliare la legittimità del provvedimento amministrativo, deve pregiudizialmente risolversi la questione di legittimità costituzionale della norma che ne costituisce il fondamento; una eventuale declaratoria della norma regionale sopra indicata è infatti idonea ad incidere direttamente sulla decisione del Tribunale, comportando l'accoglimento della domanda di annullamento ex art. 29 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 del provvedimento meramente esecutivo, per il venir meno della fonte attributiva del relativo potere amministrativo, con piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel presente giudizio (*cf.* Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1458).

9. Quanto al profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2016, in relazione all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione, concernente competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «ambiente ed ecosistema», pare opportuno osservare che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale che, pur riconoscendo a tale materia «trasversale» la naturale vocazione ad impattare su materie diverse, oggetto anche di competenza legislativa regionale concorrente o residuale (Corte costituzionale sentenza n. 407 del 2002), si è consolidata nell'affermare il principio che la sua diretta disciplina è riservata allo Stato, cui spetta in via esclusiva «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale» (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2016);

alle Regioni è consentito apportare deroghe in senso migliorativo rispetto ai parametri di tutela dell'ambiente fissati dalla normativa statale, ma purché la relativa disciplina sia adottata in materie attribuite alla loro competenza legislativa; materie che, in ragione della naturale trasversalità di quella ambientale, intersecano quella oggetto di riserva statale ex art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione;

le disposizioni legislative statali adottate nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» fungono infatti «da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il



punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 210 del 2016, cit.); «le Regioni sono dunque legittimate ad intervenire in tale ambito solo a condizione che perseguano finalità proprie attinenti a competenze regionali e, comunque, garantendo livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale ambientale stabilito dallo Stato» (Corte costituzionale sentenza n. 58 del 2015 che richiama quali precedenti le sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007);

la Corte costituzionale ha poi anche specificato che la disciplina dei rifiuti è pienamente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», come attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato ex art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione, anche quando interferisce con altri interessi e competenze, di modo che «deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2014; in questo senso, anche le sentenze n. 285 del 2013; n. 54 del 2012; n. 244 del 2011; n. 225 del 2009; n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008);

pertanto anche per tale specifico ambito della più complessiva materia ambientale, si delinea come netta la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, essendo riconosciuto al primo il monopolio del potere legislativo, anche in attuazione degli obblighi comunitari (derivanti, in particolare, quanto alla regolamentazione delle discariche, dalla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha enucleato i principi generali vigenti in materia: sentenza 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13).

10. Tanto premesso, il Tribunale è dell'avviso che la norma all'art. 1 della legge regionale n. 8/2016, che viene in rilievo quale norma conferente il potere vincolato esercitato con l'atto oggetto di impugnazione, si colloca proprio nell'ambito materiale dei «rifiuti» e, invadendo un campo di esclusiva competenza legislativa statale, fa sorgere fondati dubbi circa la sua legittimità costituzionale con riguardo alla più volta citata norma di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione.

Come sopra riferito, l'art. 1 della legge regionale n. 8/2016 introduce al dichiarato scopo «di garantire tutela giuridica dell'ambiente e in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento» la sospensione, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per un anno, sia dei procedimenti amministrativi diretti del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006), anche se i relativi progetti non siano, allo stato, in contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente; sia dei subprocedimenti connessi di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione relativi al deposito rifiuti sul o nel suolo, «pendenti presso gli uffici della Giunta regionale».

Invero, ad avviso del Tribunale, anche mediante lo specifico richiamo alle «operazioni di smaltimento» dei rifiuti di cui all'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 - cui espressamente rinvia per delimitare il perimetro della fattispecie applicativa - e, in particolare, a quelle di deposito sul o nel suolo («ad esempio discarica», di cui al codice D1 del sopra indicato allegato), la norma regionale ha inteso disciplinare, incidendo in particolare in senso dilatorio sui termini procedurali, direttamente la materia dei «rifiuti» e, in particolare, quella della «discariche», così facendo ritenere non manifestamente infondati i dubbi che vi sia stata una invasione della sfera di competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione.

Militano in tal senso sia il valore semantico delle espressioni linguistiche utilizzate nel testo, corroborate dal rinvio alle norme nazionali di cui al decreto legislativo n. 152/2006 concernenti le «operazioni di smaltimento di rifiuti»; sia lo scopo specifico che il legislatore regionale, come chiaramente indicato anche nella stessa norma, si è posto: ovvero quello di assicurare che, nelle more di approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, non siano approvati progetti di realizzazione di «depositi dei rifiuti sul e nel suolo», conformi ai criteri pianificatori vigenti, ma eventualmente in contrasto con quelli da adottarsi.

Tale finalità è stata perseguita però non mediante l'accelerazione, sul piano meramente amministrativo, dei tempi di approvazione del nuovo atto di pianificazione regionale, ma mediante una sospensione *ex lege* dei procedimenti autorizzatori in corso, concernenti i progetti di nuove discariche; né la circostanza che si tratti di una norma ad efficacia transitoria - essendo prevista la durata massima della sospensione di un anno, anche nell'ipotesi in cui entro tale termine non venga approvato il nuovo piano di gestione dei rifiuti - vale a fugare il dubbio di fondatezza della questione



di legittimità costituzionale della norma in controversia, poiché, trattandosi di una materia di competenza legislativa riservata allo Stato, è comunque esclusa ogni forma di interferenza normativa che abbia ad oggetto la medesima materia (perfino se alle norme regionali si attribuisca natura cedevole: Corte costituzionale sentenza n. 67 del 2014).

11. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016 con riferimento all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione emerge, in concreto, dalla considerazione che tale norma si pone in diretta violazione della disciplina nazionale, con cui il legislatore statale ha esercitato la propria competenza esclusiva; è infatti palese il contrasto dell'art. 1 comma 1 della legge regionale n. 8/2016 con gli artt. 11, comma 5, 13, commi 1 e 3, e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che stabiliscono termini certi per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti autorizzatori, il cui superamento comporta anche l'attivazione di poteri sostitutivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (*cf.* art. 208 commi 3, 8, 9, 10 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152); e dell'art. 1 comma 2 della predetta legge con gli artt. 11, 19, 25 26, 29-*bis*, 29-*ter*, 29-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nei quali si prevedono termini endoprocedimentali e di definizione del procedimento certi, dettati dal legislatore statale nell'esercizio del monopolio normativo che gli è riconosciuto.

12. Tanto premesso, il Collegio ritiene pertanto rilevante e non manifestamente infondata la esposta questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge regionale della Calabria n. 8 del 2016, con riguardo all'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione.

Il giudizio deve di conseguenza sospendersi per la rimessione delle questioni suddette all'esame della Corte costituzionale, mandando alla segreteria di trasmettere alla Corte la presente ordinanza, unitamente al ricorso, di notificarla alle parti in causa e al presidente della giunta della Regione Calabria e al presidente del Consiglio regionale, nonché di comunicarla ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

*P. Q. M.*

*Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (sezione prima)*

*Visti gli artt. 134 Cost., 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2016 in relazione all'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni e notificazioni;*

*Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al presidente della Regione Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria.*

*Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:*


Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, consigliere

Germana Lo Sapio, referendario, estensore

*Il Presidente:* SALAMONE

*L'estensore:* LO SAPIO



N. 4

*Ordinanza del 12 ottobre 2016 del Tribunale di Palermo nel procedimento civile  
promosso da Costanzo Salvatore Erasmo contro Conigliaro Antonino*

**Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 - Canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il c.d. canone sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 8, dello stesso decreto - Determinazione *ope legis* in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.**

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”), art. 1, comma 59, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

## TRIBUNALE DI PALERMO


## SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Germana Maffei, nel procedimento iscritto al n. 5305/2016 R.G. promosso da Costanzo Salvatore Erasmo nei confronti di Conigliaro Antonino, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2016;

Rilevato che l'odierno giudizio trae origine dall'intimazione di sfratto per morosità proposta da Costanza Salvatore Erasmo onde ottenere 1) il rilascio dell'appartamento per civile abitazione concesso in locazione a Conigliaro Antonino mediante contratto (*rectius* proposta di locazione) sottoscritto dalle parti in data 14 ottobre 2011 e registrato d'ufficio il 7 marzo 2013, su iniziativa del conduttore, in conseguenza della denuncia di omessa registrazione del contratto agli effetti previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 2) il pagamento della differenza tra quanto corrisposto nel periodo marzo 2013 - dicembre 2015 e quanto effettivamente dovuto dal conduttore, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3, commi 8 e 9 del decreto legislativo testè richiamato e dell'art. 5, comma 1-ter del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, disposizione che faceva salvi, sino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del ridetto art. 3;

Rilevato che l'intimato, pur riconsegnando *banco iudicis* le chiavi dell'immobile condotto in locazione, si è opposto alla convalida asserendo di aver provveduto a denunciare l'omessa registrazione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo 23/2011 e di aver corrisposto, da quella data, al locatore il canone rideterminato *ex lege* ai sensi del comma 8 di detta disposizione (pari ad euro 87,15 anziché 400,00 mensili), a tenore del quale a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai; evidenziato che parte conduttrice ha contestato, quindi, la sussistenza della morosità, invocando all'uopo l'applicazione della regolamentazione introdotta con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge cd. «di stabilità»), che ha modificato l'art. 13 della legge n. 431/98, in tema di locazione ad uso abitativo, introducendo il quinto comma con la seguente formulazione: «per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato»;



Rilevato che, a fronte dell'opposizione, parte attrice ha sollevato eccezione di costituzionalità dell'art. 13, comma quinto, della legge n. 431/98, per contrasto con l'art. 136 della Carta costituzionale;

Ritenuta l'indubbia applicabilità della disciplina citata al rapporto *inter partes*, sorto sulla base di un accordo pienamente efficace tra costoro, atteso che, in disparte il *nomen iuris* indicato dalle parti quale «proposta di locazione», il contratto di locazione risulta definito nei suoi elementi essenziali ed è stato eseguito al momento della relativa sottoscrizione mediante immissione in possesso e pagamento del canone ivi previsto;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini della controversia dalla sua risoluzione dipendono sia la valutazione della sussistenza o meno della morosità e, quindi, della gravità dell'inadempimento ai fini risolutori, sia la decisione sul merito della domanda attorea di restituzione della differenza tra quanto corrisposto dal conduttore avvantaggiandosi della disciplina sopra citata (e dichiarata incostituzionale) e quanto realmente dovuto alla stregua delle originarie pattuizioni contrattuali;

Ritenuto, altresì, che la questione non appare neppure manifestamente infondata, apparendo francamente dubbia la conformità della disposizione in argomento ai precetti costituzionali, almeno rispetto al profilo evidenziato dalla difesa della parte intimante, che questo Giudice ritiene di fare propri sviluppando ulteriori rilievi;

Ritenuto, all'uopo, che si ripropongono in tale sede le questioni già esaminate e ritenute fondate dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza 16 luglio 2015, n. 169 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 2015, n. 29);

Vista l'ordinanza del 17 marzo 2016 n. 133 del Tribunale di Roma, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2016 n. 28;

#### OSSERVA

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza delle questioni qui sollevate, occorre fornire una sintetica ricostruzione delle disposizioni di legge intervenute a regolare la fattispecie - dedotta in giudizio - del contratto di locazione abitativa che non sia portato a registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, nel rispetto del termine di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro».

L'art. 3 del d.lg. 14 marzo 2011 n. 23, l'art. 3 del decreto legislativo n. 23/2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 2011, al comma 8 così testualmente prescriveva:

«8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:


a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti». Nell'intento del legislatore era evidente la necessità di colmare il vuoto normativo lasciato dall'art. 1, comma 346 della legge n. 311/2004, tuttora vigente, a tenore del quale: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati».

Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011, venivano completate dal comma 10 dello stesso art. 3, che così testualmente recitava: «10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Come rilevato nella richiamata ordinanza del Giudice romano, il legislatore del decreto legislativo n. 23/2011 «assegnava, *erga omnes*, un termine di «moratoria» (scaduto il 6 giugno 2011, e cioè al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2011, con la *vacatio* di quindici giorni di cui all'art. 73 della Costituzione) per portare alla luce i rapporti di locazione (abitativa) che fossero (in



quel momento) in tutto o in parte «sommersi». Proprio dall'assegnazione di un termine cosifatto, e dal tenore testuale dell'art. 3, comma 10 del decreto legislativo n. 23/2011, che non avrebbe avuto senso alcuno laddove le nuove disposizioni in tema di canone sanzionatorio e di durata legale dei contratti non tempestivamente registrati, fossero state applicabili solo agli accordi locativi stipulati successivamente alla loro entrata in vigore, la giurisprudenza di merito aveva desunto l'immediata applicabilità delle disposizioni sanzionatorie di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo, anche ai contratti in corso, che - validamente, stipulati per iscritto - non fossero stati ancora oggetto registrazione all'Agenzia delle entrate».

Ad ogni modo, la richiamata disposizione, nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto, è stato censurato dalla Corte costituzionale in riferimento all'art. 76 cost., atteso che la legge di delega n. 42 del 2009 non soltanto non avrebbe introdotto principi alla stregua dei quali consentire l'introduzione delle disposizioni oggetto di censura, ma avrebbe previsto, all'art. 2, comma 2, lettera c), che il legislatore delegato si attenesse ai principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla citata legge n. 212 del 2000: statuto il cui art. 10 stabilisce che «le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto»; mentre l'art. 6 prevede che l'amministrazione finanziaria informi «il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'innegazione di una sanzione» (Cfr: sentenza n. 50/2014).


Più nel dettaglio, la Corte evidenziava in motivazione: «Il tema della lotta all'evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell'intervento normativo in discorso, non può essere configurato anche come criterio per l'esercizio della delega; il quale, per definizione, deve imitare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti Né fa riferimento alle «forme premiali» anzidette può ritenersi in alcun modo correlabile con il singolare meccanismo «sanzionatorio» oggetto di censura. Del resto - e come puntualmente messo in evidenza dai giudici *a quibus* - nella citata legge di delegazione si formula un preciso enunciato, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio difettivo generale, secondo il quale - nel richiamare (art. 2, comma 2 lettera c)), «razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso» (compresi, dunque, i profili di carattere sanzionatori ed i «rimedi» tecnici tesi a portare ad emersione cespiti o redditi assoggettabili ad imposizione) - espressamente prescrive di procedere all'esercizio della delega nel «rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212».

Tale Statuto prevede, all'art. 10, comma 3, ultimo periodo, che «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto»: con l'ovvia conseguenza che, tanto più, la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (come sarebbe nella specie) addirittura una novazione - *per factum principis* - quanto a canone e a durata.

Né appare superfluo aggiungere che gli obblighi di informazione del contribuente, parimenti prescritti dal predetto statuto, risultano nella specie totalmente negletti, operando la denunciata «sostituzione» contrattuale in via automatica, solo a seguito della mancata tempestiva registrazione del contratto.

Successivamente, la legge 23 maggio 2014 n. 80, convertendo, con modificazioni, il decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, ha stabilito, all'art. 5, comma 1-ter, che «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 del d.lg. 14 marzo 2011 n. 23»; Tale disposizione pure non si è sottratta alla declaratoria di incostituzionalità, sul rilievo per cui - introdotta dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in conseguenza della sentenza n. 50 del 2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema rideterminazione *ex lege* di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini - nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, aveva impedito, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La Corte costituzionale, con sentenza del 16 luglio 2015, n. 169 nella *Gazzetta Ufficiale*, 22 luglio, n. 29), ha efficacemente evidenziato che: «La disposizione all'esame è stata introdotta in sede di conversione, ad opera della legge n. 80 del 2014, del decreto-legge n. 47 del 2011, a seguito e in conseguenza della sentenza di questa Corte n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del



decreto legislativo n. 23 del 2011, in tema di rideterminazione *ex lege* di elementi di contratti di locazione non registrati nei termini. Essa è stata inserita nell'ambito di un provvedimento diretto *in primis*, secondo le intenzioni dichiarate nel preambolo del provvedimento d'urgenza, «a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni» e nel contesto di un articolo (il 5) dedicato, secondo l'originaria rubrica, alla «Lotta all'occupazione abusiva di immobili». Con essa il legislatore ha, nella sostanza, prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Come emerge dai lavori parlamentari e dalle dichiarazioni del relatore, la norma «salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non rimette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita». Appare, dunque, palese che l'intento perseguito dal Parlamento era, per l'appunto, di preservare, per un certo tempo, gli effetti prodotti dalla normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, facendo beneficiare di una singolare *prorogatio* la categoria degli inquilini. Appare, in altri termini, del tutto evidente che il legislatore si è proposto non già di disciplinare *medio tempore* - o *ex novo* e a regime - la tematica degli affitti non registrati tempestivamente, magari attraverso un rimedio ai vizi additati da questa Corte; e neppure quello di «confermare» o di «riprodurre» pedissequamente il contenuto normativo di nome dichiarate costituzionalmente illegittime; ma semplicemente quello d'impedire, sia pure temporaneamente, che la declaratoria di illegittimità costituzionale producesse le previste conseguenze, vale a dire la cessazione di efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 della Costituzione). Nella sua stessa formulazione letterale, del resto, la norma censurata, evidentemente, priva di autonomia, si prefigge soltanto di ricostituire una base normativa per «effetti» e «rapporti» relativi a contratti che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale, ne sarebbero rimasti privi: né il carattere temporaneo della disposizione sembra risolvere il problema e nemmeno attenuarne la portata.

Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 della Costituzione: su di essa - si è detto - «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge»); tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Principi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; 223 del 1983). Se appare, infatti, evidente che una pronuncia di illegittimità costituzionale non possa, in linea di principio, determinare, a svantaggio del legislatore, effetti corrispondenti a quelli di un «esproprio» della potestà legislativa sul punto - tenuto anche conto che una declaratoria di illegittimità ha contenuto, oggetto e occasione circoscritti dal «tema» normativo devoluto e dal «contesto» in cui la pronuncia demolitoria è chiamata ad iscriversi -, è del pari evidente, tuttavia, che questa non possa risultare pronunciata «inutilmente», come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo - come avvenuto nella specie - limitandosi a «salvare», e cioè a «mantenere in vita», o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Il contrasto con l'art. 136 della Costituzione ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale.





In altri termini: nel mutato contesto di esperienza determinato da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte; un altro conto è emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l'efficacia di norme che «non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Nè può reputarsi meritevole di pregio l'argomento speso dall'Avvocatura generale a proposito della circostanza che l'illegittimità costituzionale sia stata dichiarata per difetto di delega, che costituirebbe appena un vizio formale. È infatti, pacifico che una sentenza caducatoria produca i suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l'efficacia».

Nondimeno, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla questione, introducendo un quinto comma alla disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 431/1998, alla cui stregua: «per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5 comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di locazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato».

Ritenuto, in definitiva, in merito al *novum* legislativo:

che, nella pur mutata ed apparentemente diversa veste formale, la disposizione *de qua* abbia comportato di fatto la reviviscenza ed ultrattività delle disposizioni dichiarate incostituzionali, in evidente contrasto l'art. 136 Cost., consentendo ai conduttori di continuare a beneficiare dell'applicazione del «contratto catastale»;

che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (*ex multis* Cassazione civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057): «Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto *ex tunc*», con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta per dicitura dell'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (*ex multis*, Cass., n. 20381 del 20 novembre 2012; n. 9329 del 20 aprile 2010).

che, nel caso concreto, non sussistono giudicati, né altri eventi cui l'ordinamento collega il consolidamento di rapporti giuridici. Nel giudizio *«de quo»* si discute di un rapporto di locazione, ad uso abitativo, e, dunque, di un classico rapporto di durata, che non è stato sciolto od estinto. Ne vengono in rilievo prestazioni contrattuali patrimoniali, la cui esecuzione sia ormai «consolidata», con conseguente insuscettibilità di essere oggetto di pronunce di incostituzionalità afferenti alle norme che ne hanno disciplinato il contenuto negoziale. Al contrario, nella fattispecie concreta, le norme della cui legittimità costituzionale si dubita consente al conduttore di eludere l'adempimento dell'obbligazione contrattuale attraverso il pagamento di una somma di gran lunga inferiore, frutto dell'applicazione dei criteri contemplati dal citato art. 3.

In altri termini, la norma contestata attribuisce al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti effettuati, in conformità delle norme richiamate, sottraendosi all'adempimento integrale del contratto stipulato; pertanto, la pronuncia d'illegittimità costituzionale della stessa avrebbe l'effetto di rendere esigibile, da parte del locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza, consentendo al creditore la piena acquisizione patrimoniale del diritto fatto valere;



che la giurisprudenza costituzionale ha sin da epoca risalente sottolineato il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.; su di essa - Si è detto - «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73 del 1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge»; tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Principi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983);

Sarebbe poi compromesso anche l'art. 3 Cost., in quanto si sarebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio rispetto ai medesimi rapporti di locazione, dal momento che, a seguito della predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sarebbe venuta meno la funzione «preventiva e deterrente» circa l'adempimento degli obblighi tributari connessi alla tempestiva registrazione dei contratti di locazione: il che renderebbe priva di ragion d'essere la previsione di un «termine finale» scollegato dalla originaria funzione;


che debba denunciarsi anche la violazione anche dell'art. 42, secondo Cost., in quanto la facoltà del legislatore di limitare la proprietà privata è tuttavia sottoposta al rispetto del «limite teleologico della funzionalità alle esigenze delle collettività, mediante un bilanciamento di interessi di rango costituzionale che non può tradursi in uno «svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto» (v. sentenza Corte costituzionale n. 55/1968)». Evenienza che, nella specie, non si sarebbe verificata, avendo il legislatore previsto misure in chiave sanzionatoria, tanto della durata che del canone locatizio, svuotando di contenuto l'autonomia negoziale, senza una proporzionale ricaduta sul piano della funzione sociale della proprietà.

che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte ricorrente debba arricchirsi di un ulteriore profilo di illegittimità rappresentato dal contrasto con l'art. 42 della Carta costituzionale, atteso che il nuovo regime sanzionato impone - in assenza di alcuna «funzione sociale» e in mancanza di una legge parlamentare che lo legittimi - un apprezzabile sacrificio delle facoltà insite nel diritto dominicale del proprietario - di fatto privato per almeno quattro anni (otto nel caso di insussistenza, alla scadenza del primo quadriennio, di uno dei motivi tassativi che giustifichino il diniego di rinnova ai sensi dell'art. 2 comma 1 legge n. 431/98) della possibilità di percepire un reddito da locazione commisurato al canone di mercato e obbligato a mantenere l'immobile nella detenzione del conduttore - per l'intera durata decorrente (*ex novo*) dalla registrazione - a fronte del versamento, da parte di costui, di un canone assolutamente irrisorio;

che appare dubbia la conformità di tale disciplina al precetto costituzionale dettato dall'art. 3 Cost., sol che si consideri, in primo luogo, che i commi 8 e 9 dell'art. 3 si applicano esclusivamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e non anche ai contratti di locazione commerciale soggetti come i primi all'obbligo della registrazione, senza che la disparità di trattamento tra le due categorie, sia giustificata dalla diversità degli obblighi tributari inadempiti, essendo anzi identica per entrambi la proclamata esigenza di contrasto all'evasione e di recupero all'erario - del gettito dei tributi sui redditi (da locazione) non dichiarati;

che l'effetto, al contempo, «premiante» per i conduttori e «punitivo» per i locatori, si traduce in una vistosa disparità di trattamento tra le parti del medesimo rapporto, sebbene entrambe siano coobbligate all'adempimento fiscale omesso (o ritardato) ex art. 10 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86, e che la rilevata disparità appare ancora più ingiustificata quando l'applicazione della disciplina in questione sia conseguita alla registrazione d'ufficio del contratto e sia dunque - mancata la volontaria delazione del conduttore che avrebbe potuto, in meritargli i (consistenti) benefici che il decreto gli accorda;

che, non apparendo l'eccezione di incostituzionalità della nuova disciplina degli effetti derivanti dalla mancata o tardiva registrazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo manifestamente infondata, non essendovi spazio per un'interpretazione che ne renda l'applicazione conforme ai precetti costituzionali ed essendo la questione rilevante ai fini della decisione della causa, non resta che suscitare il sindacato di legittimità della Corte costituzionale, sospendendo il giudizio.



*P.Q.M.*

*Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui dispone che «Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato», per violazione degli articoli 3 e 136 della Costituzione;*

*Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale, con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni;*

*Dispone la sospensione del presente processo.*

Palermo, 12 ottobre 2016

*Il Giudice: MAFFEI*

17C00012


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUR-06) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

|  | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>                              |
|--|---|
| <b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br><i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>   | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br><i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>                      | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:<br><i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>  | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>  | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br><i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>     | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:<br><i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

|  |        |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo  | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

